

LA PERSONA FISICA LA PERSONA GIURIDICA L'IMPRESA E L'IMPRENDITORE

PARTE I

Dispense per gli studenti del terzo Anno Accademico di

FOCUS MOVIE ACADEMY

La persona fisica e la persona giuridica

Nel linguaggio giuridico, con il termine Persona si indica in il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito della necessaria capacità giuridica e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi.

La **persona fisica** sorge al momento della nascita dell'essere umano, più precisamente quando lo stesso nasce vivo (mentre non è oggi richiesto il requisito della vitalità o idoneità del nato a continuare la vita), anche se la legge attribuisce rilievo al concepito e al non concepito, il fatto della nascita è il sostegno naturalistico dell'attribuzione della capacità giuridica.

L'uomo si trova in particolari rapporti con l'ambiente sociale, sia esso familiare o sociale in senso lato, dai quali egli non si può separare e dai quali il diritto non può non dipendere.

In relazione a simili rapporti, alla persona fisica sono riconosciuti particolari status, dai quali derivano diritti e doveri, e che interessano ogni persona, la quale non li può cedere né farne oggetto di transazioni o pattuizioni.

La cittadinanza, cioè il rapporto che lega ogni individuo a uno Stato, la famiglia, cioè il rapporto che lega ogni individuo con altre persone per vincolo di consanguineità e di matrimonio.

I diritti della personalità, species rispetto al genus dei diritti assoluti, sono quelli che proteggono la persona come tale, nei suoi aspetti essenziali e nelle sue manifestazioni immediate, essi sorgono con il nascere del soggetto, e a volte anche prima (il diritto alla vita del concepito) o in seguito, ma sempre originariamente, essendo diritti intrasferibili, e tra essi sono particolarmente rilevanti il diritto alla vita, al nome, all'onore, alla propria immagine, e così via.

In relazione alla posizione che la persona assume nello spazio, l'ordinamento disciplina gli Istituti del domicilio, della residenza, della dimora.

Con Istituti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta, sono disciplinati, nell'ordinamento italiano, gli effetti che derivano dalla materiale scomparsa della persona fisica dal domicilio o dalla residenza senza che sia possibile reperire notizie che provino la sua sopravvivenza.

La persona fisica si estingue con il fatto naturale della morte dell'individuo, la sua capacità giuridica cessa e quello che, in un significato materiale e ideale, rimane dopo la morte non può più essere soggetto, ma oggetto di diritti.

Con l'importanza che può avere il conoscere se la morte di una persona abbia preceduto o seguito quella di altre persone, l'ordinamento italiano introduce la presunzione della commorienza. Legati alle persone fisiche e alle loro vicende naturali e giuridiche sono gli atti dello stato civile.

La persona giuridica è quell'organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati.

Gli elementi costitutivi (o presupposti materiali) per l'esistenza della persona giuridica sono: una pluralità di persone, un patrimonio autonomo, uno scopo lecito e determinato per la realizzazione di interessi scientifici, artistici, commerciali, di beneficenza, ma i primi due elementi non concorrono necessariamente o non si presentano allo stesso modo importanti.

La pluralità di persone in alcuni tipi di persone giuridiche si può presentare non in primo piano o mancare, mentre è essenziale in altri tipi di persone giuridiche (come le associazioni).

La presenza di questi elementi di solito si deve dedurre dall'atto costitutivo della persona giuridica, nel quale trova manifestazione la volontà di coloro che gettano le basi dell'ente (atto che per la categoria delle cosiddette fondazioni è detto negozio di fondazione), e dallo statuto della stessa.

Il momento giuridico dell'attribuzione della personalità giuridica all'ente qualificato dagli elementi o presupposti summenzionati è il riconoscimento giuridico, che ha efficacia costitutiva, derivando da esso la creazione di un nuovo soggetto (titolare) di imputazione di rapporti giuridici.

A seguito del riconoscimento, l'ente può legittimamente esprimere una propria volontà con gli organi predisposti, e legittimamente avere un proprio patrimonio, dotato di completa autonomia rispetto a ogni altro, compresi anche quelli delle persone che abbiano contribuito alla formazione del patrimonio della persona giuridica.

Il riconoscimento può assumere forme diverse, essere cioè conferito con la preventiva determinazione delle condizioni volute dalla legge per concedere la personalità giuridica, e per quegli enti rispetto ai quali le condizioni richieste si siano verificate, l'attribuzione in concreto della personalità deriva dalla sola osservanza di formalità, ovvero può essere conferito specificatamente mediante un provvedimento dell'autorità amministrativa, la quale, più che a verificare l'esistenza delle condizioni richieste preventivamente dalla legge, può scendere anche a valutare in concreto la rilevanza oggettiva, la liceità e la determinatezza dello scopo che la persona giuridica in formazione intende perseguire (ad es., per le associazioni, fondazioni, istituzioni private).

La capacità giuridica della persona giuridica, conseguente al riconoscimento, è più limitata rispetto a quella propria delle persone fisiche, non potendo estrinsecarsi in numerosi rapporti che presuppongono la personalità fisica (per es., rapporti di diritto familiare) e dovendosi sviluppare nella direzione richiesta dallo scopo: la capacità è generale nei rapporti giuridici patrimoniali, e più limitata nell'ambito dei diritti della personalità e connessi (diritto al nome, all'onore, ecc.).

La capacità di agire della persona giuridica deve essere ammessa anche se il suo esercizio richiede la partecipazione di rappresentanti (amministratori), i quali comunque derivano la loro posizione giuridica dalla volontà dell'ente. I modi di estinzione possono essere naturali, a seguito del venir meno dell'elemento personale, per scioglimento volontario, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo o nel negozio di fondazione, a seguito della realizzazione dello scopo o della impossibilità, o legali, a seguito della revoca del riconoscimento o per fusione e trasformazione dell'ente.

La funzione di pubblicità concernente la vita delle persone giuridiche è esercitata, analogamente a quanto avviene per le persone fisiche con i registri dello stato civile, dallo

Stato, il quale vi provvede mediante la tenuta e la conservazione (presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia) di un pubblico registro delle persone giuridiche.

Delle persone giuridiche si danno numerose distinzioni sulla base della presenza di elementi determinati a caratterizzare un tipo.

La distinzione fondamentale è quella tra associazioni e fondazioni.

Con il d. lgs. n. 231 è stata introdotta nel sistema giuridico italiano un'articolata disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Al diritto romano era ignota la nozione astratta e generale di "persona giuridica": persona per il diritto era esclusivamente l'uomo, al quale competeva ogni tutela giuridica.

Gli enti associativi, che pur non mancavano, non erano considerati riguardati come individualità o come categoria dotata di una propria autonomia concettuale.

Al contrario, con spirito eminentemente pratico, si preferiva identificarli, dove esistenti, con formule icastiche che ne spiegassero l'agire.

Espressioni come *personae vice funguntur* o *privatorum loco habentur* concorrevano, così, a chiarire e giustificare il modo di agire di queste di siffatte collettività, all'inizio nel settore pubblico e successivamente, in quello privato.

Il *populus romanus* ne rappresentava il prototipo principale, al quale progressivamente si affiancarono le *colonias* e le *civitates*, i *municipia* in un secondo momento, all'epoca dell'Impero, gli enti *ius privatorum sub specie* di corporazioni (le moderne associazioni), dotate di una capacità di diritti e di poteri funzionali al perseguimento dello scopo sociale o economico.

Gli studiosi del periodo, sono soliti ripetere che gli insegnamenti romani in argomento di personalità andarono completamente smarriti e distrutti nel corso dell'alto Medioevo e con essi l'idea, faticosamente ricostruita, di "soggettività autonoma" delle collettività e dei gruppi.

Il fatto sicuro è che il diritto germanico non conobbe il concetto di ente morale, preferendo ad esso la teoria della cosiddetta comunione a mani riunite (*zur gesamten Hand*) per spiegare il fenomeno della proprietà degli enti e ricondurne in definitiva ai singoli soggetti.

CAPACITA' GIURIDICA

nozione	la capacità giuridica è l'idoneità riconosciuta ad ogni persona a divenire titolare di diritti e doveri
---------	---

Il codice civile non definisce la capacità giuridica, ma indica solo quando si acquista.

Secondo l'art. 1 del codice civile infatti, "la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita".

Il concetto della capacità giuridica è uno dei pilastri su cui regge l'edificio del diritto dei nostri tempi; il legislatore con poche parole ha voluto affermare che tutte le persone fisiche per il solo fatto della nascita sono idonee ad entrare nel mondo giuridico ed a poter essere titolari di diritti e di doveri.

Un bambino appena nato, anche se di famiglia poverissima, può divenire titolare di un grande patrimonio (magari lasciategli in eredità da un benefattore) nulla contando le sue condizioni personali, come il sesso, la razza od un eventuale difetto fisico.

In passato non è stato sempre così; lo schiavo, ad esempio, non aveva capacità giuridica e, in tempi più recenti, le donne avevano una limitata capacità giuridica.

Ancora possiamo ricordare l'abrogato terzo comma dell'art. 1 c.c. che prevedeva limitazioni alla capacità giuridica derivanti all'appartenenza a determinate razze.

La capacità giuridica, quindi, è anche espressione di un principio di libertà e uguaglianza tanto che l'art. 22 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome".

Ciò non toglie che in certi casi si possono individuare delle ipotesi di limitazione della capacità giuridica, come nel caso dello straniero che è ammesso a godere dei diritti civili in condizioni di reciprocità rispetto allo Stato di appartenenza (art. 16 disp. att. c.c.), mentre dubbi sono i casi relativi a particolari limitazioni relative a particolari situazioni o soggetti, come nel caso degli artt. 1471 e 2357 c.c. o ancora degli artt. 87 e 352 c.c. che, però, sembrano più riferirsi ad ipotesi di incompatibilità, che a vere e proprie limitazioni della capacità giuridica.

Stabilito che la capacità giuridica è una condizione imprescindibile di ogni persona fisica, analizziamo meglio le condizioni necessarie per ottenerla nella tabella sottostante:

acquisto	<i>dal momento della nascita</i>
perdita	<i>nel momento della morte</i>

Abbiamo visto che la capacità giuridica si perde nel momento della morte, ma può essere importante stabilire nel caso in cui più persone muoiano nello stesso evento, chi sia morto prima e chi dopo; il codice civile all'art. 4 stabilisce che tutte le persone si considerano morte nello stesso istante.

È questo il caso della **commorienza**, ma è possibile fornire la prova contraria dalla presunzione stabilita dal legislatore.

Sino ad ora abbiamo discusso della capacità giuridica e ci siamo riferiti essenzialmente alle persone fisiche, ma anche gli enti possono essere dotati di capacità giuridica.

Il codice, per definire il fenomeno, parla di "personalità giuridica" proprio per indicare quella speciale capacità che spetta a tali enti che, quando l'acquisiscono, divengono, appunto, "persone giuridiche" e quindi essere anch'esse titolari di situazioni giuridiche; è ovvio, però, che la capacità giuridica delle persone giuridiche è di regola più limitata di quella delle persone fisiche, proprio perché gli manca l'attributo della fisicità; di conseguenza la persona giuridica non potrà sposarsi, riconoscere figli, fare testamento etc.

D'altro canto la persona fisica subisce delle limitazioni alla sua capacità giuridica dovute solo (e esclusivamente) alla sua "fisicità"; non potrà, di conseguenza, precedere a scissione o fusione, mettersi in liquidazione e così via.

Al di fuori di queste ovvie ipotesi, però, c'è coincidenza tra capacità giuridica delle persone fisiche e giuridiche; anzi per alcuni diritti di carattere non patrimoniale, come i diritti della personalità, è riconosciuta tutela anche alle persone giuridiche.

Non hanno, invece, personalità giuridica altri enti (detti enti di fatto o non riconosciuti) che per non avere seguito l'iter previsto dalla legge per acquisirla hanno difatti rinunciato ad ottenerla pienamente.

CAPACITA' DI AGIRE

nozione (art.2 c.c.)	è l'attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica
-------------------------	---

6

Come abbiamo visto in precedenza, con la nascita si acquista la capacità giuridica e l'abbiamo definita come l'attitudine ad essere titolari di diritti e doveri. Abbiamo anche detto che la capacità giuridica è una conquista i nostri tempi poiché, in passato, esistevano persone che non avevano capacità giuridica.

Ma la capacità giuridica non costituisce da sola una tutela sufficiente. Se è pur vero che l'idoneità ad essere titolare di diritti doveri è riconosciuta a tutti i soggetti, è anche vero che questi ultimi dovranno essere in grado di badare ai propri interessi; tutti capiscono che un bambino potrebbe scambiare un bene prezioso di sua proprietà per un pacchetto di caramelle. Tale "permuta", com'è facile intuire, non può essere valida proprio perché il bambino non è ancora in grado di rendersi conto di tutte le conseguenze dei suoi gesti, non ha ancora acquistato quella maturità tale che si ottiene con l'età, non ha ancora la capacità di agire.

Alla luce di quest'esempio possiamo capire la funzione della capacità di agire.

Solo chi ha raggiunto una sufficiente maturità potrà, non solo essere titolare di diritti, ma anche validamente disporne. Secondo il nostro ordinamento la capacità di agire si acquista con maggiore età che è fissata a 18 anni. Questa è una regola generale in quanto possono prevedersi età differenti per il compimento di particolari atti soprattutto nel campo del lavoro (e di particolare nel campo della navigazione marittima ed aerea).

Come abbiamo visto la piena capacità di agire si acquista con la maggiore età, cioè con il compimento del 18° anno, ma certi atti sono validamente compiuti anche da chi ha meno di diciotto anni, vediamo alcuni nella sottostante tabella.

matrimonio (art. 84 c.c.)	il tribunale, su istanza del minore, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni
lavoro	secondo l'opinione prevalente la capacità di agire in materia di rapporti di lavoro si acquista a 15 anni, purché non si tratti lavori pesanti
riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio	può essere fatto anche dai genitori che abbiano compiuto sedici anni d'età (art. 250 c.c.)

Il tribunale può consentire il matrimonio di chi abbia compiuto 16 anni; con questa autorizzazione il minore diviene ipso iure "emancipato", acquistando una limitata capacità d'agire (art. 390 c.c.); vediamo, quindi, nella sottostante tabella il regime degli atti che può compiere il minore emancipato, osservando, però, che ormai si tratta di casi residuali, poiché riguarda solo il periodo di tempo necessario a raggiungere la maggiore età, appena due anni.

7

atti che possono essere validamente compiuti dall'emancipato	1) tutti gli atti di ordinaria amministrazione 2) se autorizzato dal tribunale all'esercizio di un'impresa può compiere anche gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione 3) con l'assistenza del curatore il minore emancipato può riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto 4) consenso del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ma se il curatore è persona diversa dal genitore è necessaria l'autorizzazione del tribunale al posto di quella del giudice tutelare (art. 394 c.c.)
--	--

Non sempre con il raggiungimento della maggiore età si possono compiere tutti gli atti giuridici; solo a 35 anni, ad esempio, è possibile adottare, quando non è richiesta un'età maggiore poiché sono necessari almeno 18 anni di differenza d'età tra l'adottante e l'adottato.

LA LEGITTIMAZIONE

nozione	indica la posizione di chi può effettivamente disporre di una situazione giuridica o perché ne è titolare o perché è stato da lui autorizzato
---------	---

Prima di approfondire l'argomento relativo la capacità di agire ed alle ipotesi che l'escludono o la riducono, è necessario chiarire il concetto relativo alla legittimazione, proprio perché è facile confonderlo con la capacità di agire e con la capacità giuridica.

Abbiamo visto che la capacità giuridica e la capacità di agire indicano sempre situazioni potenziali; in altre parole *sostenere* che tutti possono essere titolari di posizioni giuridiche e che, raggiunta la maggiore età, possono essere in grado di modificarle, *non vuol dire* attribuire a queste persone dei diritti in maniera automatica.

Se, ad esempio, nascendo si può divenire titolari di un'eredità grazie alla capacità giuridica, per disporre di questa eredità sarà pur sempre necessario averla effettivamente ricevuta.

La legittimazione, quindi, non indica la posizione di chi è "idoneo a ricevere ma di chi ha "effettivamente ricevuto " e quindi può realmente disporne. Solo chi è titolare di una determinata situazione giuridica può compiere validamente gli atti in grado di modificarla.

Questa possibilità è data dall'esistenza di due condizioni:

1. L'effettiva titolarità del bene, cioè la legittimazione
2. Il raggiungimento alla maggiore età, cioè l'esistenza della capacità di agire

Non abbiamo considerato anche la capacità giuridica perché riconosciuta a tutti.

Chiudiamo l'argomento ricordando che la legittimazione può essere anche attribuita a persone che non sono titolari di una determinata posizione giuridica.

Ciò può avvenire solo grazie alla volontà del titolare del diritto: si può ben dire, in questo caso, che avremo due legittimati per lo stesso diritto, il vero titolare è colui che da quest'ultimo è stato autorizzato.

Si parla in questi casi di rappresentanza, argomento che approfondiremo nell'apposita sezione.

SEDE GIURIDICA DELLA PERSONA

nozione	indica il luogo o i luoghi dove è giuridicamente rilevante che una persona si trovi o svolga la propria attività; il nostro ordinamento ne conosce tre tipi: dimora, residenza, domicilio
---------	---

Come sappiamo è importante, per la vita giuridica e di relazione, che ogni persona abbia un proprio nome, per distinguerlo dagli altri individui, e per far sorgere in capo a lui diritti e doveri; è facile giungere alla conclusione che se nessuno avesse un nome, sarebbe ben difficile individuare un soggetto per un procedimento giudiziario, per fini fiscali e anche semplicemente per contrarre matrimonio; pensiamo all'episodio dell'odissea, dove Ulisse, dice a Polifemo di chiamarsi "Nessuno", sfuggendo, fino a quando non fu lui stesso a rivelare il suo vero nome, alla vendetta del padre di Polifemo, Poseidone.

Ma il solo nome non basta per individuare una persona, è anche necessario conoscere dove si trovi, in maniera temporanea o definitiva; a queste esigenze vengono incontro gli istituti della dimora, residenza e domicilio. Analizziamoli nella sottostante tabella.

dimora	indica il luogo dove una persona si trova, anche se solo temporaneamente; pensiamo, ad es. alla permanenza nella casa di villeggiatura; è rilevante per alcuni atti giuridici (es. art. 18 c.p.c. nel caso siano ignoti residenza e domicilio)
residenza	indica luogo in cui la persona ha la dimora abituale, cioè dove si trova abitualmente
domicilio	è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

La dimora ha scarsa rilevanza pratica, ma comunque costituisce il concetto base della residenza, poiché la residenza è il luogo di *stabile dimora*, cioè dove una persona normalmente si trova;

la residenza è data, quindi, dall'abituale e volontaria dimora in un certo luogo con l'intenzione di svolgervi le normali relazioni sociali.

Ognuno è libero di fissare la propria residenza dove meglio crede (art. 16 Cost.).

Non bisogna confondere il concetto di residenza con quello di residenza anagrafica; il primo fa riferimento ad una situazione di fatto, mentre la residenza anagrafica si riferisce all'iscrizione al registro anagrafico comunale, ed ha solo valore pubblicitario, e non costitutivo della residenza effettiva.

Si ritiene possibile che una persona abbia più di una residenza.

9

Il domicilio indica il luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari; di conseguenza potrebbe non corrispondere con la residenza.

Il domicilio consta di due elementi:

1. un elemento oggettivo, che consiste nel concentrare i propri affari ed interessi in un certo luogo;
2. un elemento soggettivo, che consiste nell'intenzione di scegliere *stabilmente* quel luogo per svolgere i propri affari, intenzione manifestata a terzi, o oggettivamente desumibile dal comportamento della persona.

Vediamo, ora, quali sono i tipi di domicilio.

tipi di domicilio	volontario, che si ha quando una persona sceglie liberamente il proprio domicilio (ed è la regola) legale, (art. 45 c.c.) il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore, analogamente accade per l'interdetto generale: si riferisce al luogo dove possono essere svolti tutti gli affari di una persona; si può avere un solo domicilio generale speciale o elettivo, dove si sceglie il luogo dove si trattano solo determinati affari; si possono avere più domicili speciali; l'elezione di domicilio va fatta per iscritto (art. 47 c.c.)
-------------------	--

Vediamo ora le più importanti implicazioni giuridiche relative alla residenza e al domicilio.

Per la notifica di atti giudiziari: può essere effettuata indifferentemente nel domicilio o nella residenza;

Il luogo di apertura della successione e della dichiarazione di fallimento: si fa riferimento al domicilio del defunto e dell'imprenditore;

Il luogo del tribunale competente per l'adozione: è rilevante la residenza dell'adottante.

I diritti della personalità

nozione	sono diritti soggettivi assoluti aventi ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana. Non hanno carattere patrimoniale, sono inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili, imprescrittibili
---------	---

Non è questa la sede per trattare approfonditamente i diritti della persona, che sono oggetto di tutela sia dal punto costituzionale, sia in convenzioni internazionali come la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dalle Nazioni Unite nel 1948 e la dichiarazione del consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma nel 1950.

Per il nostro studio interessa conoscere l'aspetto per così dire "privatistico" dei diritti di personalità, in quanto richiamati nel codice civile e in leggi speciali, sia sotto l'aspetto della loro individuazione e classificazione, sia sotto l'aspetto della loro tutela.

Cominciamo, allora, con l'individuare le caratteristiche generali di tali diritti, di cui ci siamo occupati sinteticamente nella nozione.

caratteristiche dei diritti della personalità	essenziali: tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona assoluti: come tali sono diritti opponibili erga omnes non patrimoniali: non sono valutabili economicamente personalissimi: avendo ad oggetto un modo di essere della persona sono collegati ad essa in maniera inscindibile inalienabili: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimi non possono essere ceduti ad altri soggetti, nemmeno attraverso rinuncia, transazione o, in via indiretta, per il mezzo della confessione intrasmissibili: non fanno parte del patrimonio della persona, e quindi non possono essere trasmessi per atto tra vivi o mortis causa imprescrittibili: possono essere fatti valere in qualsiasi momento non si prescrivono per il non uso e non possono essere oggetto di usucapione originari o innati: si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status e indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento
---	--

Analizzate le caratteristiche essenziali di tali diritti, possiamo a considerarne i principali tipi.

diritto alla vita e integrità fisica: è tutelato in sede penale e civile, oltre ad essere oggetto di previsione costituzionale (artt. 2 e 32 Cost.); in materia penale ricordiamo gli articoli 575 c.p. (omicidio) e 590 c.p. (lesioni personali); in sede civile ricordiamo la generale tutela prevista dall'art. 2043 c.c. Sono vietati gli atti di disposizione sul proprio corpo (art. 5 c.c.) quando cagionino una diminuzione permanente all'integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; di conseguenza non sarà possibile vendere un rene, mentre si potranno vendere i propri capelli

diritto all'onore: tutela la dignità della persona concedendo l'azione sia penale sia civile nei confronti di chi lo violi con atti volti a screditare la dignità, e la considerazione sociale di un individuo. Ricordiamo in sede penale la tutela prevista dagli articoli 594 e ss. (ingiuria e diffamazione). L'autore del reato dovrà anche risarcire i danni subiti dal titolare del diritto (art. 2043) compresi i danni morali

diritto alla riservatezza: tutela l'esigenza ad avere una sfera personale dalla quale si può escludere chiunque dalla sua conoscenza. Non è previsto da una sola norma, ma da un insieme di leggi, generali e speciali, dalle quali si può desumere l'esistenza di un generale diritto alla riservatezza come diritto della personalità. Ricordiamo gli articoli 2 e 3 della costituzione che tutelano la personalità e la dignità dell'uomo, l'art. 10 del codice civile, che tutela il diritto all'immagine, dalla legge sul diritto d'autore, e dal codice penale, (art. 615 bis) e la legge 675\96(confluita nel d. lgs. 196\2003) relativa al trattamento dei dati personali e che istituisce, tra l'altro, un Garante che ha il compito di fare osservare le regole in essa previste

diritto all'immagine

diritto al nome: tutela l'interesse della persona ad usare il proprio nome come segno distintivo della persona; in altre parole tale diritto tutela l'interesse alla propria differenziazione e identificazione sociale. È tutelato in sede costituzionale (art. 22) e dal codice civile con due azioni (art. 7):

1. s'intende far cessare le contestazioni circa l'uso del proprio nome (c.d. azione di reclamo);
2. s'intende far cessare l'uso indebito del proprio nome che altri si sia attribuito (usurpazione in senso stretto) oppure quando s'intende far cessare l'utilizzazione indebita del proprio nome quando sia stato usato per identificare prodotti, personaggi di fantasia o enti (usurpazione in senso ampio).

La tutela è accordata anche a chi, pur non essendo titolare del nome, abbia l'interesse alla tutela fondato su ragioni familiari degne di essere protette (art. 8 c.c.)

diritto all'identità personale: è conseguenza del diritto al nome come interesse alla propria identificazione sociale: Di creazione giurisprudenziale tutela l'interesse dell'individuo a veder rappresentata la propria personalità in maniera fedele; in altre parole si tutela il diritto ad essere rappresentati per quello che si ritiene di essere, senza che dall'esterno risulti modificato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, professionale, etico o ideologico come già espressosi nell'ambiente sociale

Si tratta di un catalogo non completo, che tende sempre di più ad ampliarsi con l'aumentare della sensibilità sociale, mediata dall'opera della giurisprudenza, soprattutto costituzionale.

PERSONE GIURIDICHE

Caratteristiche fondamentali

nozione	sono persone giuridiche gli enti che sono autonomi centri di imputazione giuridica rispetto alle persone fisiche che li compongono o li costituiscono e godono rispetto a queste di perfetta separazione patrimoniale
---------	---

Sino ad ora ci siamo occupati delle persone fisiche, e ci è parso naturale pensare che queste, in quanto tali, avessero capacità giuridica;

ma è pur vero che in un ordinamento complesso e antico come il nostro, è un valore importante non solo la persona fisica, ma anche le organizzazioni che una o più persone fisiche costituiscono per i scopi più vari;

ricordiamo, in proposito, che l'art. 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'individuo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità, mentre l'art. 18 riconosce il diritto di associarsi liberamente.

Ebbene queste forme di organizzazioni possono essere molto semplici o estremamente complesse, tanto complesse che possono raggiungere notevoli dimensioni, e sarebbe davvero strano che a questa complessità materiale (di mezzi ma anche di persone che le compongono o che operano per esse), non corrispondesse anche una complessità giuridica, complessità che può giungere alla creazione di una vera e propria personalità giuridica da attribuire a dette organizzazioni. Questi enti idealmente si staccano dall'elemento umano per divenire autonomo centro di imputazione giuridica, tanto da avere un proprio nome, un proprio patrimonio, e dei propri organi, in una parola, tanto da acquistare la personalità giuridica.

Tradizionalmente si distinguono:

1. enti con personalità giuridica, che sono quelli che hanno la capacità giuridica, ottenuta, di regola, tramite riconoscimento o iscrizione nel registro delle imprese;
2. enti di fatto o non riconosciuti e società di persone, che non avrebbero capacità giuridica, e quindi personalità giuridica.

La distinzione tra questi due tipi di enti è molto ridotta ed è ormai circoscritta al rapporto tra il patrimonio dell'ente e il patrimonio delle persone che lo costituiscono poiché:

negli enti che non sono persone giuridiche non vi è vera e propria separazione tra il patrimonio degli associati e quello dell'ente (si parla in proposito di autonomia patrimoniale), poiché gli associati rispondono in via sussidiaria con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dall'ente, mentre ciò non succede per gli enti che hanno la personalità giuridica dove gli associati o coloro che hanno costituito l'ente non rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dalla persona giuridica

Come vedremo subito la distinzione tra persone giuridiche ed altri enti sta nel "riconoscimento" che è ancora richiesto dal codice civile per l'acquisto della personalità giuridica, ma ormai alla luce dell'art. 1 del d.p.r. n. 361\2000, tale atto ha quasi (ma non del tutto) assunto la caratteristica di un atto dovuto da parte del prefetto, rendendo ancora più esile la distinzione; si aggiunga, poi, che la stessa idea del riconoscimento statale urta con la previsione dell'art. 18 della Costituzione che garantisce al libertà di associazione, limitandola solo nei casi più gravi (violazione di norme penali, organizzazioni di tipo militare).

Viene ora da chiedersi come si acquista la personalità giuridica e quali caratteristiche devono avere queste organizzazioni, questi enti, per poterla acquistare; analizziamo, quindi, i principali tipi di enti forniti, in misura maggiore o minore, di personalità giuridica.

persone giuridiche pubbliche	secondo l'art. 11 del codice civile queste sono le province, i comuni e gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche (pensiamo all'Inps o all' Aci); l'art. 11 non cita lo Stato e le regioni, ma mentre per queste ultime non v'è dubbio che si tratti di persone giuridiche, non vi è concordia di opinioni nel ritenere lo Stato persona giuridica, come riteneva il Santi Romano, e ciò perché lo Stato non ha un'unica organizzazione e un unico vertice tale da farlo ritenere un'unica persona giuridica
persone giuridiche private	secondo l'abrogato testo dell'art. 12 c.c. tali enti l'acquistavano con il riconoscimento da parte dello Stato, mentre ora le associazioni, le fondazioni e i comitati acquistano la personalità giuridica seguendo la procedura prevista dall'art. 1 del d.p.r. n. 361\2000 (che prevede l'iscrizione di detti enti presso un registro tenuto presso la prefettura) che, comunque, lascia al prefetto pur sempre la possibilità di effettuare una valutazione discrezionale sulla opportunità di procedere all'iscrizione. Le società di capitali e le cooperative acquistano le personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese
enti privati che non hanno la personalità giuridica	le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e i comitati (enti che non si iscrivono nei registri della prefettura ex art. 1 d.p.r. n. 361\2000) di cui all'art. 36 e ss. c.c.

Tutti questi enti hanno, in misura minore o maggiore, soggettività giuridica, ma questa (limitandoci agli enti privati) è piena per gli enti che l'hanno acquistata o tramite iscrizione nei registri della prefettura (i c.d. enti riconosciuti) o per le società commerciali o cooperative, mentre è più limitata per gli altri enti (i c.d. enti non riconosciuti e società di persone), ma alla luce della attuale disciplina legislativa, sembra azzardato sostenere che tali enti non abbiano soggettività giuridica, che, in altre parole, non siano soggetti di diritto, autonomi centri di imputazione giuridica, anzi si può accettare l'opinione che anche questi l'abbiano, possedendo, di conseguenza, anche la capacità giuridica, solo che questa è un po' più limitata rispetto alle tradizionali persone giuridiche.

Tale opinione è rafforzata dal fatto che gli articoli 2659 e 2389 c.c. (come modificati dalla legge n. 52\1985) permettono l'intestazione delle proprietà immobiliari anche a favore

delle associazioni non riconosciute, e la legge n. 127\1997, modificata dalla legge n. 192\2000, permette anche alle associazioni non riconosciute di ricevere lasciti testamentari e donazioni; ciò è avvenuto con l'abrogazione degli artt. 600 e 786 c.c. che subordinavano l'acquisto di tali diritti al conseguimento entro l'anno della personalità giuridica.

Concludiamo il discorso con gli elementi che, tradizionalmente, di considerano essenziali nelle persone giuridiche.

elementi essenziali delle persone giuridiche	Le persone giuridiche, che devono essere almeno due nelle associazioni, mentre può essere anche una sola nelle fondazioni. Il patrimonio, senza il quale la persona giuridica non può operare Uno scopo, che si evince dallo stato costitutivo dell'ente.
--	---

Si ritiene che siano necessari anche degli organi, senza i quali la persona non può operare, e relativa organizzazione dell'ente.

Tale tesi, seppure ovvia, porta però a numerose domande circa il minimo di organizzazione necessaria per aversi l'ente, e sul concetto stesso di organizzazione e di organo, problemi che ancora oggi attanagliano gli studiosi del diritto commerciale.

Associazioni e Fondazioni

INTRODUZIONE

Sono ormai molti anni che, in Italia e nel mondo, il fenomeno associativo riscontra una considerazione particolarmente ampia, oltre che un crescente entusiasmo. La spiegazione a tale estesa attenzione la si ritrova nella sempre più diffusa consapevolezza che le idee, i sogni e i progetti che ciascun individuo si pone nel corso della propria esistenza possano concretizzarsi, oltre che per il tramite di un agire isolato, anche attraverso un percorso che conduca più persone a coniugare le proprie forze in vista di scopi ed obiettivi comuni: un'organizzazione, anche minima, ma comunque ben strutturata, oltre a coordinare i contributi forniti da ciascuno, esalta ed agevola, spesso notevolmente, la realizzazione dei programmi che si vogliono realizzare.

Le finalità tendono ad essere potenzialmente infinite e si potranno dunque creare organizzazioni dagli scopi più vari: altruistiche, assistenziali, culturali, mediche, ricreative, sociali, sportive, professionali, studentesche, sindacali, politiche, religiose, patriottiche, enogastronomiche e via dicendo.

La legge consente a chiunque la possibilità di costituire un'associazione o una Fondazione: la stessa Costituzione, all'art. 18, tutela ed esalta tale tendenza. Ciò non significa che qualunque scopo sia consentito, in quanto il nostro ordinamento interviene a più riprese per impedire quelli potenzialmente o in concreto dannosi e per l'individuo e per la collettività.

I modi per realizzare le istanze sopra evidenziate sono diversi e vari. La legge italiana non costringe a dover percorrere un'unica via, ma consente più alternative: le associazioni riconosciute, le fondazioni, le associazioni non riconosciute, i comitati, le onlus, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, e così via.

La molteplicità dei modelli proposti nell'ambito del cosiddetto non profit - che tra l'altro,

forte del favore che il fenomeno associativo incontra sempre più, sta godendo da parte del legislatore un processo di continua e progressiva rifinitura ed espansione - se da un lato costituisce fonte di notevole versatilità, dall'altro porta inevitabilmente a interrogarsi su quale sia lo strumento che di volta in volta più si adatti alle esigenze di coloro che abbiano intenzione di realizzare gli scopi sopra evidenziati. Una strutturazione poco chiara, imprecisa, dell'ente che si viene a costituire, oltre ad ostacolarne il funzionamento ed a turbarne il perseguimento degli obiettivi preposti, lascerà facilmente campo ed occasione a fraintendimenti o litigi in ordine a fatti organizzativi o di gestione ovvero, più in generale, relativi agli accordi dei consociati.

Nozione	sono figure generali di persone giuridiche riconosciute dal legislatore
----------------	---

Il codice civile si occupa spesso di persone giuridiche e degli enti, indicandone particolari tipi, come le società, ma detta una disciplina generale per due enti: le Associazioni e le Fondazioni.

Queste sono regolate insieme agli articoli 14 e succ. del codice civile e spesso si discute sulla differenza che esiste tra di loro.

Si considerano tradizionalmente come elementi distintivi:

- La prevalenza dell'elemento personale nelle associazioni e del capitale nelle fondazioni;
- Lo scopo, che sarebbe interno nelle associazioni, esterno nelle fondazioni;
- La volontà, che nelle associazioni proviene dagli stessi associati attraverso l'atto costitutivo, mentre proviene dal fondatore nelle fondazioni.

Tutte queste distinzioni sono in parte vere e in parte criticabili, ma è certo che in linea di massima si costituisce una fondazione per realizzare lo scopo del fondatore, di regola altruistico, senza che questi debba "contrattare" con altri per la creazione dell'ente, in modo da realizzare in piena autonomia le sue idee, mentre con l'associazione si realizza un ente con la necessaria collaborazione di altri, spesso per ottenere dei vantaggi che vanno a beneficio degli stessi associati. Una conferma di ciò la troviamo nell'art. 14 c.c. dove, al secondo comma, si dispone che la fondazione può essere costituita anche per testamento, cosa impensabile per l'associazione dove è necessaria la volontà convergente di più persone.

I tratti essenziali delle associazioni e fondazioni, ricordando che la disciplina codicistica è integrata dal DPR 361/2000 che descrive nei dettagli molti procedimenti relativi a tali enti.

Costituzione	Per atto pubblico, ma la fondazione può essere costituita anche per testamento. L'atto di costituzione deve essere composto da atto costitutivo e statuto e devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, e delle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Il negozio di fondazione deve contenere i criteri e le modalità di erogazione delle rendite; nelle associazioni l'atto costitutivo e lo statuto deve contenere i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. È possibile che l'atto di fondazione sia revocato dallo stesso fondatore prima del riconoscimento o che lo stesso non abbia fatto iniziare l'opera da lui disposta. Gli eredi del fondatore però non ricevono la facoltà di revoca.
---------------------	--

Potere decisionale	Nelle associazioni spetta all'assemblea che è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e vota con la maggioranza dei presenti, mentre per gli atti importanti, come per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle fondazioni tale potere spetta al fondatore.
--------------------	--

Potere di gestione	In entrambi gli enti spetta all'amministratore (o a gli amministratori) che sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato.
--------------------	--

Nelle associazioni è possibile il recesso dell'associato, se questa è costituita a tempo indeterminato, mentre l'esclusione può essere deliberata dall'assemblea per gravi motivi, in entrambi i casi, non spetta loro nulla del patrimonio aziendale.

Per le fondazioni gli articoli 25 e 26 del c.c. prevedono particolari poteri di controllo e coordinamento (ora svolti dalla Prefettura, dalle Regioni o dalla Provincie Autonome autorizzate)

Estinzione	Cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto. Lo scopo è stato raggiunto Per le fondazioni quando lo scopo è stato raggiunto o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, invece di dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. Dopo l'estinzione si dovrà provvedere alla liquidazione dell'ente, nominando soggetti appositi che prenderanno il posto degli amministratori, i liquidatori.
------------	--

16

Associazioni non riconosciute e comitati

Nozione	sono anche esse soggetti di diritto ma privi della piena personalità giuridica riconosciuta alle associazioni e fondazioni
---------	--

Abbiamo già sottolineato che la differenza tra persone giuridiche ed enti non riconosciuti è divenuta assai sottile anche a causa dell'indebolirsi del requisito del riconoscimento per le persone giuridiche e per la notevole autonomia rispetto agli associati dell'ente non riconosciuto.

Il codice civile se ne occupa agli articoli 36 e ss. e già si nota la loro soggettività nel prevedere, all'art. 36, che queste associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione, regola confermata dall'art. 75 comma 3 del c.p.c.

Da ciò s'intende che sta in giudizio l'ente non riconosciuto, e non colui che li rappresenta che è, appunto, un semplice rappresentante dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione non riconosciuta si concreta nel fondo comune (art. 37 c.c.), che costituisce il mezzo per raggiungere gli scopi dell'associazione e principale garanzia delle obbligazioni assunte dall'ente non riconosciuto.

È previsto che, oltre che sul fondo comune, i creditori dell'associazione possono rivalersi sulle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, responsabili in solido, e che finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso. Vi è quindi autonomia patrimoniale, anche se non perfetta.

Particolari sono i **comitati** previsti dall'art. 39 c.c. che possono essere costituiti per soccorso o beneficenza, oppure per promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.

Pensiamo, ad esempio, ad un comitato che si costituisca per festeggiare il primo astronauta sbarcato sul pianeta Marte.

Si tratta quindi di un ristretto numero di persone che si occupa della questione e che costituisce il comitato per gli scopi che abbiamo detto e promuove una raccolta fondi.

Eseguito il festeggiamento dell'astronauta, oppure raccolti i fondi per la beneficenza, si esaurisce lo scopo e la funzione del comitato, che si scioglierà.

Viene da chiedersi qual è la responsabilità di dei promotori e organizzatori del comitato.

Secondo l'art. 40 c.c. " Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato", mentre per le obbligazioni assunte dal comitato sono responsabili i componenti del comitato solo se questo non ha ottenuto la personalità giuridica.

17

Associazioni e fondazioni

Associazioni riconosciute

Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. La presenza di un nucleo più o meno esteso di associati è quindi fondamentale e la loro volontà appare preminente. Esse si dividono in due grandi categorie, a seconda che abbiano ottenuto il cosiddetto "riconoscimento", ovvero non lo abbiano richiesto o comunque avuto. A tale ripartizione conseguono differenze in tema di formalità necessarie per la loro costituzione e di disciplina giuridica applicabile.

Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono pertanto quelle alle quali la competente autorità ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Esse sono soggette a degli obblighi di forma particolari in quanto per la loro costituzione è obbligatoria la stipulazione per atto pubblico. Tale forma è necessaria anche per la modificazione o integrazione dell'atto costitutivo o dello statuto; quest'ultimo atto, che può essere distinto o incorporato nell'atto costitutivo, unitamente alle disposizioni di legge, regola la vita e l'attività dell'ente.

Anche la loro disciplina successiva è soggetta a vincoli particolari. Il legislatore infatti prevede particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni. In compenso con il riconoscimento le Associazioni acquistano la personalità giuridica. Tale status comporta particolari vantaggi in tema di autonomia tra il patrimonio dell'associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti.

Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell'ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall'associazione dai creditori di quest'ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall'associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.

Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.

Associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che non l'hanno ottenuto o per i quali è ancora pendente il relativo procedimento.

Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all'autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Ciò nonostante anche nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell'ente e quello dei suoi associati - la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta - in quanto per i debiti dell'ente risponde in primo luogo il fondo comune dell'associazione e quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l'operazione in nome e per conto dell'ente.

18

Finché poi dura l'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.

Non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l'apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili); d'altronde non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l'associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore.

Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una libertà molto ampia, in quanto l'ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali e particolari propri del nostro ordinamento.

In ogni caso la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.

Fondazioni

La fondazione è un ente per lo più costituito da un'unica persona che destina una certa somma o un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo definito, di regola altruistico o comunque ideale. Fondamentale quindi, oltre allo scopo, è la sussistenza di un determinato patrimonio: a differenza delle associazioni non si riscontra la presenza di un gruppo di associati, ma solo di un'organizzazione che gestisca il patrimonio di cui è dotata per le finalità prefissate. Manca quindi un'assemblea degli associati e preminente rimane la volontà del fondatore.

Le fondazioni, come le associazioni riconosciute, sono delle persone giuridiche. Le fondazioni devono quindi costituirsi per atto pubblico e richiedere il riconoscimento; esse possono inoltre essere costituite anche per testamento. Una volta riconosciute ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, acquistano la personalità giuridica, con i relativi effetti di autonomia patrimoniale. Il patrimonio personale del fondatore risulterà pertanto del tutto distinto rispetto a quello della fondazione.

Come le associazioni riconosciute, anche la loro disciplina è soggetta a vincoli particolari. Innanzitutto, una volta ottenuto il riconoscimento o comunque iniziata l'attività, esse non possono più essere revocate dal fondatore; in ogni caso poi non possono essere revocate dagli eredi del fondatore. Sono in linea generale soggette al controllo dell'autorità amministrativa: inoltre sono previsti particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.

Nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.

19

Persone giuridiche

La caratteristica principale delle persone giuridiche consiste nella totale separazione tra l'ente che viene creato e le persone che lo hanno composto. L'associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico, in maniera pienamente autonoma, ancorché poi si avvalgano concretamente di persone fisiche.

Esse sono soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell'ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto. In virtù di tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell'ente non potranno chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati, e viceversa che i creditori personali di questi ultimi non potranno rivalersi sul patrimonio dell'ente.

Associazioni e comitati privi del riconoscimento non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerati soggetti di diritto e possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad esempio un'associazione non riconosciuta può acquistare un immobile): mancando però la separazione assoluta dei patrimoni i rappresentanti dell'ente possono in casi determinati essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte.

Comitati

Il comitato di regola viene costituito da più persone per reperire fondi o altre utilità finalizzati a scopo particolare: esso può essere costituito per sostenere iniziative altrui, ma anche per proporre di autonome. La legge individua in maniera specifica i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti,

esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, ponendo in risalto il profilo della sottoscrizione e della raccolta di fondi per uno scopo. Comunque è dato alla libertà dei privati di crearne di ulteriori e diversi.

Nei confronti del comitato che non ha richiesto o ottenuto il riconoscimento, e dei loro componenti, come per le associazioni non riconosciute, non opereranno i benefici di autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti.

Comunque gli organizzatori e i gestori dei fondi raccolti sono responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato. Inoltre i componenti del comitato rispondono in prima persona delle obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le offerte promesse.

Sempre in maniera analoga alle associazioni non riconosciute, non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l'apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili). In ogni caso è possibile costituire un comitato sia con scrittura privata autenticata che con atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove il comitato voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare negli enti che possono beneficiare in generale delle agevolazioni fiscali previste per il c.d. terzo settore.

Dal punto di vista della disciplina, il comitato è retto in pratica dagli accordi dei promotori, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali del nostro ordinamento.

Se i fondi raccolti dal comitato sono insufficienti allo scopo, ovvero questo non è più attuabile, ovvero essi residuino una volta raggiunto lo scopo prefissato, la sorte di tali fondi, se non è disciplinata nell'atto costitutivo, è stabilita dall'autorità governativa.

20

Onlus

Il termine Onlus rappresenta un acronimo: esso sta per "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale". Nel tentativo di rafforzare e sostenere l'iniziativa privata in quello che viene comunemente definito "terzo settore", ossia negli ambiti legati al volontariato, all'assistenza sociale, e così via, il legislatore ha disposto delle particolari agevolazioni, soprattutto di carattere fiscale, nei confronti di quegli enti che possiedano determinati presupposti o requisiti.

A stretto rigore le Onlus non costituiscono una tipologia di enti a sé stanti: è però previsto che determinate categorie di soggetti, quali le associazioni, riconosciute o non, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica possano divenire Onlus, ove ricorrano specifici presupposti e siano rispettate determinate condizioni.

Tra questi, innanzitutto è obbligatorio che l'ente, che deve utilizzare l'acronimo Onlus posposto alla propria denominazione, sia retto da un atto costitutivo o da uno statuto redatti per atto pubblico, ovvero per scrittura privata autenticata o registrata.

Inoltre il medesimo atto deve tassativamente contenere delle clausole disposte dalla legge, quali la previsione della democraticità della struttura, il divieto di distribuzione di utili e l'obbligo di impiegarli per gli scopi di utilità sociale, e così via. Queste ultime clausole sono altresì obbligatorie per tutti quegli enti, associazioni riconosciute, non riconosciute e

comitati, che vogliano usufruire dei benefici fiscali, soprattutto in tema di imposte dirette, o accedere ai fondi pubblici destinati al c.d. terzo settore o non profit.

L'ente come scopo deve perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale e la propria attività deve spaziare in uno o più dei campi previsti dalla legge: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Oltre al divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, particolari limiti sono posti alle attività accessorie e connesse, onde restringere la rilevanza delle attività economiche, che devono in tali organizzazioni permanere come assolutamente strumentali e marginali. Infine la legge prevede che alcune delle attività sopra menzionate debbano essere svolte solo a favore di soggetti svantaggiati o bisognosi. Un apposito albo, poi, raccoglie tali enti che solo in presenza di tutti i requisiti fin qui evidenziati possono accedervi.

In compenso numerosi e penetranti sono i benefici fiscali connessi alla scelta di questa particolare struttura. Per le Onlus sono quindi previste forti agevolazioni in tema di imposte indirette ed Iva, mentre sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dall'imposta sulle donazioni, dall'imposta sugli spettacoli e in materia di tributi locali. Infine sono previste facilitazioni in materia di imposta di registro e per lotterie, tombole, banchi e così via.

Una disciplina particolare è prevista anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali. Tali organismi sono soggetti a vincoli e obblighi ben precisi, ma in compenso sono destinatari di numerose agevolazioni e sono di diritto Onlus.

IMPRESA, AZIENDA E DITTA

Nell'immaginario collettivo **impresa** e **azienda** sono due termini che possono essere utilizzati per indicare la stessa cosa.

Questa rappresenta una convinzione diffusa anche tra molti imprenditori che ancora non conoscono quale sia la differenza tra impresa e azienda.

Considerare i due termini come sinonimi è uno degli errori più frequenti che vengono fatti in ambito imprenditoriale.

A questo proposito risulta essere di aiuto il diritto commerciale che, tra le altre cose, definisce i significati di impresa e azienda evidenziando quali siano le differenze.

Per capire qual è la differenza tra impresa e azienda iniziamo con il vedere qual è il significato preciso di entrambi i termini.

In entrambi i casi la definizione di impresa e azienda è definita dal codice civile.

Con il termine impresa si intende qualificare l'attività professionale organizzata per produrre o scambiare beni o servizi.

Sulla base del dettato previsto dall'articolo 2082 del Codice civile, che definisce quali sono gli attributi dell'imprenditore, si può dedurre quale sia il significato di impresa.

L'articolo 2082 del codice civile, rubricato "imprenditore", recita:

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Si può affermare che per impresa si intenda l'attività economica, svolta dall'imprenditore, che deve avere determinate caratteristiche.

Deve essere organizzata, essere condotta professionalmente, avere come obiettivo lo scambio di beni o servizi.

Si può dire che l'impresa sia l'attività esercitata dall'imprenditore.

L'azienda è il mezzo concreto, attraverso immobili, sedi, attrezzature, impianti, personale, metodi, procedure, risorse, con il quale si esercita l'impresa.

Non sempre le imprese sono esercitate mediante un'azienda (tipico caso dell'impresa individuale) e non sempre l'imprenditore è anche il proprietario dell'azienda.

Ci sono alcune aziende che non sono imprese.

L'impresa è caratterizzata da un determinato scopo, la produzione o scambio di beni o servizi), e dalle conseguenti modalità adottate per il suo raggiungimento, vale a dire organizzazione, economicità e professionalità, attraverso l'impiego di fattori produttivi, che sono capitale, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro, e relativi investimenti.

È fondamentale che l'impresa procuri capitale sufficiente a coprire e superare il costo delle spese di produzione, vale a dire che produca un guadagno o profitto o utile.

Se questa non è più in grado di sopportare la spesa finisce inevitabilmente con il fallire.

L'impresa può essere definita come un sistema sociale-tecnico aperto.

Per sistema si intende un complesso di parti interdipendenti rispetto a un comune obiettivo.

Nello specifico, trattandosi di un sistema tecnico-sociale le parti sono costituite da beni quali attrezzature e conoscenze alle quali si affiancano le risorse umane, legate da rapporti sociali.

Un sistema aperto è un metodo di **gestione delle risorse che consiste nello scambio con l'esterno di conoscenza e produzione.**

L'impresa può essere considerata come un complesso di interdipendenze tra beni e persone che lavorano scambiando con l'esterno conoscenze e produzione perseguendo lo stesso obiettivo, vale a dire la produzione di valore.

Tipicamente l'impresa, nell'ambito della sua attività economico-produttiva, agisce nel mercato, che la spinge continuamente al miglioramento del proprio processo produttivo in

termini di qualità di prodotto ed efficienza e in innovazione attraverso ricerca e sviluppo, tipicamente ricorrendo a varie possibili forme di investimento.

La definizione di azienda

La parola italiana “azienda” è derivata dal termine spagnolo hazia, successivamente diventato hacienda, dal latino facienda, “cosa da farsi, faccende”.

Il codice civile, all’articolo 2555 rubricato “nozione” recita:

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

L’azienda, di conseguenza, non è un’attività svolta dall’imprenditore, ma è l’insieme dei beni sia materiali, come mobili e immobili, sia immateriali, utilizzati dall’imprenditore.

Un’azienda, ramo d’azienda se si tratta di una parte della medesima, solitamente preposta ad attività specifiche, è un’organizzazione di beni e capitale umano finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di **beni economici e servizi verso clienti**, strutturata secondo una certa organizzazione aziendale e amministrata secondo una certa amministrazione aziendale da parte del management aziendale.

Il soggetto che conduce l’attività economica è detto imprenditore, mentre le funzioni che l’azienda esercita per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono dette funzioni aziendali realizzate attraverso processi aziendali che seguono un’accurata pianificazione aziendale.

23

Un’azienda può appartenere a uno qualunque dei settori del sistema economico.

Settore primario, ad esempio allevamento, settore secondario, ad esempio industria, settore terziario ad esempio società di servizi.

La classificazione delle aziende

Le aziende possono essere classificate secondo vari metodi.

In relazione all’attività economica, in relazione al fine, in relazione al soggetto economico (ad esempio imprenditore, pubblica amministrazione, in relazione al soggetto giuridico, società, holding, in relazione alla dimensione.

La definizione di ditta

La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore e lo individua come soggetto di diritto nell’esercizio di un’attività d’impresa.

L’articolo 2563 del codice civile, rubricato “ditta” recita:

L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

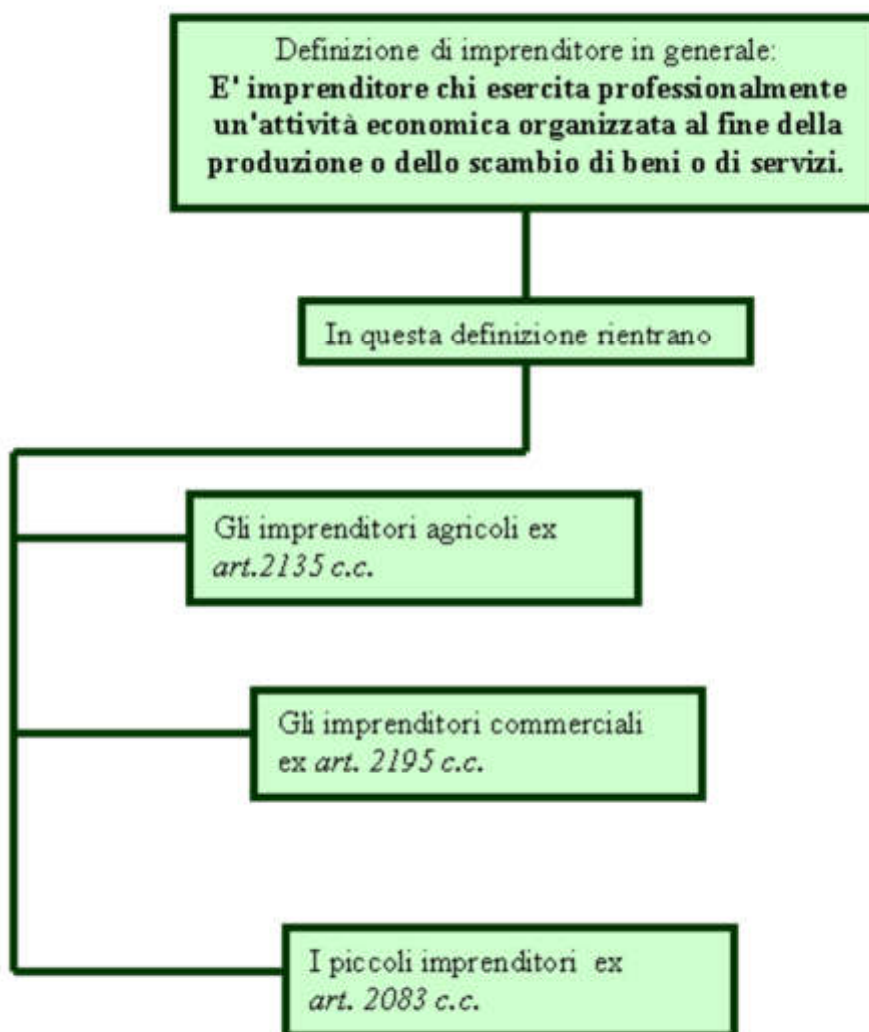
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto all’articolo.

La ditta è trasferibile, ma, secondo l’articolo 2565 del codice civile, insieme all’azienda.

Impresa e l'Imprenditore

Il codice civile non definisce l'impresa, ma l'imprenditore con lo scopo di porre l'accento più sulla persona che svolge l'attività d'impresa che sull'attività stessa. Come risulta evidente da questa scelta, è alla persona dell'imprenditore che, di regola, la legge fa riferimento per la disciplina della sua attività e, in particolare, per la determinazione degli obblighi da osservare.

Prima di trattare della figura dell'imprenditore è necessario premettere che il codice civile ne distingue diversi tipi.



24

Viene da chiedersi come mai il codice ha deciso di operare queste distinzioni; il motivo va ricercato nella diversa normativa applicabile alle diverse categorie d'imprenditori ed infatti:

imprenditori agricoli	Statuto imprenditore agricolo non possono essere sottoposti al fallimento (art. 2221 c.c.) non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.) non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2136 c.c.)
piccoli imprenditori	statuto del piccolo imprenditore pur potendo svolgere attività commerciale non possono essere sottoposti al fallimento (art. 2221 c.c.) non hanno obbligo di tenuta delle

scritture contabili (art. 2214 c.c. comma 3) non devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2202 c.c.)

imprenditore
commerciale

statuto dell'imprenditore commerciale può fallire (art. 2221 c.c.) deve tenere le scritture contabili (art. 2214 c.c.) deve iscriversi nel registro delle imprese, sezione ordinaria (art. 2195 c.c. comma 1)

Accanto ad uno statuto generale dell'imprenditore, applicabile a tutte le categorie d'imprenditori (come, ad es. le norme sui segni distintivi, sull'azienda e negli altri casi dove il codice parla d'imprenditore senza ulteriori specificazioni) si affiancano statuti particolari che integrano quello generale e sono applicabili solo a determinate categorie d'imprenditori, come le regole relative alle tenute delle scritture contabili, registrazione etc.

Fatta questa indispensabile premessa, torniamo all'imprenditore in generale e, cioè, all'art. 2082 c.c.:

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Questo articolo è talmente importante che vale la pena d'impararlo a memoria; analizziamolo ora in ogni sua parte per chiarirne il significato (in corsivo i collegamenti ipertestuali):

art. 2082
c.c. imprenditore

- 1) attività: una serie di atti coordinati tra di loro formano un'attività
- 2) economica: l'attività ha come scopo la produzione o scambio di beni o servizi
- 3) *organizzata*: indica la coordinazione tra il capitale ed il lavoro svolta dall'imprenditore per la sua attività
- 4) professionalmente: l'attività è svolta in modo abituale e non occasionale. Non è necessaria la continuità, come ad. es. per le attività stagionali
- 5) al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi: l'attività deve essere *economica*; in questo caso l'articolo ripete un concetto già espresso

25

L'art. 2082 non menziona tra gli elementi dell'impresa lo scopo di lucro, e la dottrina si è divisa sulla necessità dello scopo di lucro per aversi impresa.

La questione è destinata, però, ad essere risolta dal legislatore che ha previsto "l'impresa sociale" (d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155) intesa come ente economico senza scopo di lucro.

tutte le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale

Caratteristica dell'impresa sociale sarà pertanto quella di coniugare l'attività di impresa con finalità di utilità sociale, ma anche l'assenza dello scopo di lucro.

L'impresa sociale forse mette la parola fine a tutte le discussioni dottrinali sullo scopo di lucro come elemento essenziale dell'impresa.

La qualità d'imprenditore si acquista con lo svolgimento effettivo dell'attività, non essendo elemento sufficiente l'iscrizione al registro delle imprese, e si perde con la fine dell'attività.

L'art. 2082, però, pur essendo chiaro sul fatto che per divenire imprenditore sia necessario "esercitare" l'attività d'impresa, nulla ci dice sul momento in cui si inizia ad esercitare questa attività.

Sul punto bisogna considerare cosa accade in pratica.

Potrebbe accadere, infatti, che si predisponga un'organizzazione idonea alla attività, come, per esempio, l'acquisto di un capannone industriale completo di macchinari; in questo caso l'attività inizierà con il primo atto produttivo e ciò perché tutto quello che ha realizzato l'imprenditore per compiere anche questo solo atto iniziale è espressione del requisito della professionalità.

Le cose stanno diversamente quando non è stata precostruita una organizzazione; in questo caso l'attività d'impresa non comincia con il compimento del primo atto di esercizio, ma dal compimento di un'attività di tal natura da far oggettivamente ritenere che questa sia divenuta abituale, che abbia, in altre parole, acquisito la caratteristica della professionalità.

L'impresa cessa, invece, quando più non esiste l'organizzazione aziendale, non nel senso che sia andata distrutta, caso comunque possibile, ma nel senso che si sia disgregata, e ciò si verifica quando il complesso aziendale sia stato liquidato. Con la chiusura della liquidazione può dirsi cessata l'attività d'impresa e da quel momento decorrerà l'anno di tempo per far dichiarare il fallimento dell'imprenditore commerciale ex art. 10 l.f. (legge fallimentare).

Per le società, invece, le cose stavano diversamente.

La Corte Costituzionale con sentenza del 21\07\2000 n. 319, aveva affermato il principio che per le società l'anno necessario per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 l.f. decorre dalla cancellazione delle stesse dal registro delle imprese, fissando, quindi, a quel momento la fine della attività sociale.

In attuazione a detto principio il nuovo articolo 10 della legge fallimentare, (riformata dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e poi modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169) ha stabilito che il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre sia per le imprese che per le società, dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata antecedentemente alla cancellazione o nell'anno successivo a questa; è anche vero però che solo per le imprese individuali e per le società cancellate d'ufficio, è data facoltà al creditore o al pubblico ministero, di dimostrare che l'attività è comunque continuata dopo la cancellazione.

Imprenditore commerciale

Rappresenta la figura d'imprenditore più importante ed anche quello sottoposto a maggiori oneri. Vediamoli:

- sottoposizione al fallimento ed alle altre procedure concorsuali; solo l'imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito;
- obbligo d'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese;
- obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- la continuazione dell'impresa da parte degli incapaci può avvenire con l'autorizzazione del tribunale;

Vediamo ora, secondo il codice civile, chi sono gli imprenditori commerciali

imprenditore
commerciale
art. 2195 c.c.

- 1) *attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi*
- 2) *attività intermediaria nella circolazione dei beni*
- 3) *attività di trasporto per terra, per acqua o per aria*
- 4) *attività bancaria o assicurativa*
- 5) *altre attività ausiliarie delle precedenti*

Un caso particolare riguarda i liberi professionisti, cioè i professionisti intellettuali di cui all'art. 2229 c.c.; in proposito l'art. 2238 c.c. stabilisce due concetti fondamentali:

27

1. al primo comma dispone che i liberi professionisti divengono imprenditori solo se l'esercizio della professione costituisce uno degli elementi di un'attività organizzata in forma d'impresa;
2. al secondo comma si specifica che, al di fuori del caso precedente, se il professionista impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni che regolano il lavoro nell'impresa (sez. II, III e IV del capo I e del titolo II del codice civile) ma non quelle relative all'imprenditore;

Come dobbiamo intendere il dettato dell'art. 2238? Certamente i dipendenti del professionista sono parificati a quelli dell'imprenditore, ma qui ci interessa un'altra questione, e possiamo fare due esempi:

- 1) un professionista (ad es. un medico) gestisce un'impresa; in questo caso non si pongono problemi, sarà imprenditore. L'art. 2238 non trova applicazione, mentre si applicherà l'art. 2082;
- 2) un professionista, il nostro medico, dirige una clinica, e svolge anche la sua attività di medico nella struttura; qui la questione è più complessa, perché il professionista fa entrambe le attività, ma poiché svolge "anche" attività d'impresa sarà considerato imprenditore ex art. 2238.

Ciò chiarito, sorge il problema di stabilire quando ci troviamo di fronte ad un professionista intellettuale; non è decisiva l'esistenza di un ordine professionale per la qualificazione (come anche potrebbe sembrare dalla lettura dell'art. 2229), ma l'attività

svolta in concreto, se, in altre parole ci troviamo di fronte ad "una prestazione d'opera intellettuale".

Per rendersi conto del problema si fa spesso l'esempio del farmacista, che pur essendo iscritto in un albo e qualificato come professionista intellettuale da leggi speciali, è considerato imprenditore commerciale, poiché la sua attività è volta in maniera quasi esclusiva alla vendita di prodotti medicali e farmaci che non produce egli stesso, ma che acquista dalle case farmaceutiche.

Come si vede nel caso del farmacista l'iscrizione all'ordine professionale non impedisce l'applicazione dell'art. 2238, perché il farmacista accanto a un'attività, spesso marginale, di preparazione di farmaci, svolge "anche" un'altra attività di vendita al pubblico di farmaci e altri prodotti, un'attività squisitamente imprenditoriale e di natura commerciale, ed è quindi considerato imprenditore proprio secondo quanto dispone l'art. 2238.

Il Piccolo Imprenditore

Nell'ambito della categoria degli imprenditori il codice opera una distinzione in merito alle dimensioni dell'impresa individuando la figura del piccolo imprenditore.

I piccoli imprenditori, pur potendo svolgere attività commerciale anche se piccola, sono iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, non possono essere dichiarati falliti, non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili. Non sono mai piccoli imprenditori le società commerciali.

Individuiamo meglio le sue caratteristiche delineate nell'art. 2083 c.c.

28

piccolo imprenditore
art. 2083 c.c.

secondo la tesi prevalente sono piccoli imprenditori coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia e con prevalenza di detto lavoro sul capitale proprio od altrui investito nell'impresa (da ciò discende che non potrà essere considerato piccolo imprenditore chi impiega ingenti capitali, anche se lavora da solo, ad es. un gioielliere) e sul lavoro altrui ed in particolare i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti

L'elemento fondamentale è dato, quindi, dalla "prevalenza".

Come abbiamo visto la piccola impresa è definita nell'articolo 2083 del codice civile dove vi sono anche indicati tutti coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Elemento caratterizzante della piccola impresa rispetto all'impresa commerciale è proprio la caratteristica della prevalenza del lavoro del titolare dell'impresa. Ma ci si chiede su che cosa deve essere prevalente il lavoro del titolare dell'impresa. Secondo parte della dottrina l'elemento lavoro del titolare della piccola impresa dovrebbe essere prevalente sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito, e ciò si può argomentare mettendo a confronto l'art. 2083 con il 2082 che si riferisce alla figura generale dell'imprenditore.

Anche così, però, i problemi non sono risolti, ci si è chiesti, infatti: prevalenza di che tipo? Quantitativa o qualitativa? In dottrina sono sostenute entrambe le tesi, in particolare si sostiene che si ha prevalenza qualitativa "se l'apporto personale dell'imprenditore e dei suoi familiari abbiano rilievo prevalente nell'organizzazione dell'impresa (cioè nel coordinamento di capitale e lavoro) e caratterizzino i beni o servizi prodotti (Campobasso)".

Particolarmente penetrante è poi l'analisi del Ferri che esprime le sue perplessità in merito a particolari ipotesi. Ferri osserva che se si riferisce la prevalenza al capitale o al lavoro altrui, (in senso quantitativo) non si risolvono i dubbi rispetto a particolari ipotesi, come nel caso dei grandi commissionari oppure di coloro che esercitano il commercio in base a depositi con autorizzazione a vendere.

Ancora si osserva che questo criterio, oltre a non risolvere i suddetti dubbi, non sembra essere accolto in numerose disposizioni speciali relative ai piccoli imprenditori, dove non si individua il piccolo imprenditore con la prevalenza del suo lavoro rispetto al lavoro altrui o al capitale investito. Nel caso del coltivatore diretto, per esempio, vediamo che si ammette che il lavoro proprio del coltivatore e dei suoi familiari può rappresentare $\frac{1}{3}$ di quello necessario alla coltivazione del fondo.

Come si vede si ammette espressamente che non vi sia prevalenza del lavoro del coltivatore rispetto al lavoro altrui. Analogamente accade nel caso delle imprese artigiane dove il numero dei dipendenti può essere anche molto elevato potendo raggiungere anche più di 32 unità. Altri esempi possono essere portati per dimostrare come nel caso di piccole imprese non vi sia prevalenza del lavoro del piccolo imprenditore rispetto al capitale investito.

29

Vero è che il professore Ferri ammette che molte di queste leggi speciali portate ad esempio, riguardano situazioni particolari e che queste non potrebbero essere decisive per determinare la figura del piccolo imprenditore, ma è anche vero che tutte queste leggi sembrano indicare una tendenza del legislatore e quindi possono servire per interpretare l'articolo 2083.

Se quindi accogliamo la tesi di Ferri che ritiene che la prevalenza non possa essere riferita al capitale o lavoro altrui, dobbiamo con lui ritenere che la prevalenza vada riferita all'elemento dell'organizzazione. Infatti un piccolo imprenditore non si caratterizza tanto per il fatto che il suo lavoro e quello dei suoi familiari sia prevalente rispetto al capitale e al lavoro altrui, ma si caratterizza essenzialmente per il fatto che il suo lavoro è prevalente rispetto all'organizzazione. Questa è soltanto elemento accessorio alla piccola impresa, tanto accessorio che può addirittura mancare, come vediamo nell'articolo 1647 del codice civile, dove nel riferirsi a figura del coltivatore diretto non si fa alcun riferimento all'elemento dell'organizzazione.

Osserva poi il Ferri che la differenza fra impresa e piccola impresa è certamente di carattere anche qualitativo, poiché diverso è il ruolo che assume l'elemento dell'organizzazione nei due tipi di impresa.

Nell'impresa, l'attività si esplica in un organismo economico, che ha una propria autonomia economica e una propria funzionalità, indipendentemente dalla persona che l'ha creato; in altre parole nell'impresa esiste sempre l'elemento aziendale nettamente separabile degli altri elementi che compongono l'impresa.

Situazione completamente diversa la troviamo nella piccola impresa perché questa non è altro che la stessa attività personale del piccolo imprenditore che si avvale di determinati mezzi per meglio esplicitarsi. In altre parole nell'impresa abbiamo una attività di organizzazione volta alla produzione di un reddito, mentre nella piccola impresa abbiamo solo una attività esecutiva e l'elemento dell'organizzazione è marginale potendo, in alcuni casi, anche mancare del tutto. Così facendo, però, il Ferri non sembra più distinguere la figura del lavoratore autonomo da quella del piccolo imprenditore, anzi il suddetto autore ritiene che la stessa piccola impresa sia al di fuori della figura dell'impresa, tanto che non le si applicano le regole previste per l'impresa, salvo che non sia stabilito diversamente, come nel caso dei rapporti di lavoro subordinato.

A questo punto può essere interessante puntualizzare la differenza tra piccolo imprenditore e lavoratore autonomo poiché si tratta di figure molto vicine tra loro.

Si risponde al quesito affermando (Campobasso, che è in disaccordo con il Ferri circa la mancanza di organizzazione nella piccola impresa) che quando manca una pur minima organizzazione del capitale proprio o altrui o del lavoro altrui con il proprio lavoro si ha la figura del lavoratore autonomo e non del piccolo imprenditore; in altre parole manca il requisito della "etero organizzazione" che, secondo il citato autore, deve pur sempre esistere, anche se in maniera minima; si potrebbe obiettare che anche un idraulico o un elettricista si avvale di un "capitale", ma è pur vero che questo non è altro che lo strumento necessario per lavorare, come il trapano, o il pennello per l'imbianchino.

Imprenditore artigiano

Come si è visto, a proposito del piccolo imprenditore il codice richiama esplicitamente alcune figure (coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante). Queste figure sono state oggetto di disciplina speciale a vari fini (previdenziali, creditizi, ecc.).

30

L'attività artigiana, per l'importanza economica che tradizionalmente riveste nel nostro Paese, è regolata a livello nazionale da una Legge speciale sull'Artigianato (legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni).

Tale legge precisa le caratteristiche sia dell'imprenditore artigiano che dell'impresa artigiana. Esistono inoltre diverse leggi regionali che regolano la materia a livello locale (in Veneto la Legge Regionale n. 67 del 31.12.1987).

È considerato imprenditore artigiano chi:

- esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana;
- assume la piena responsabilità dell'impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
- svolge prevalentemente in prima persona l'attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Si considera impresa artigiana quella che:

- assume esclusivamente una delle forme giuridiche consentite dalla Legge Speciale (Impresa individuale, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Cooperativa, Consorzio - v. cap. 16);
- ha un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 secondo il tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.);

- è rivolta alla produzione di beni (anche semilavorati) e di servizi, ad esclusione delle seguenti attività:
 - attività agricola;
 - attività di intermediazione commerciale (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commercio all'ingrosso, al dettaglio, ecc.);
 - attività ausiliarie di queste ultime (agente, mediatore, ecc.).

Naturalmente l'artigiano potrà svolgere le attività di cui sopra in quanto «strumentali ed accessorie» all'esercizio dell'impresa: ad esempio una pasticceria artigiana può vendere i propri prodotti anche direttamente al pubblico (purché tali prodotti siano consumati immediatamente nei locali di produzione), in quanto tale commercio è puramente accessorio – cioè secondario – rispetto all'attività principale (quella produttiva).

Più in generale l'artigiano può vendere liberamente prodotti propri e di terzi, però con alcune limitazioni:

- nel caso in cui venda prodotti propri al di fuori dei locali di produzione dovrà attenersi agli obblighi previsti per i commercianti, ma ciò non gli farà perdere la qualifica di artigiano;
- nel caso in cui venda prodotti non realizzati da lui, non solo dovrà attenersi agli obblighi previsti per i commercianti, ma (se il reddito che gli deriva dal commercio è maggiore di quello che proviene dall'attività produttiva) potrà perdere la qualifica di artigiano ed acquisire quella di commerciante.

È bene ricordare ancora che la figura dell'artigiano, come definita dalla legge speciale, non coincide esattamente con quella prevista dal codice civile; ai fini pratici, tuttavia, ciò che conta sapere è che ogni imprenditore che abbia le caratteristiche previste dalla legge speciale sull'artigianato è tenuto a presentare domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, che di regola ha sede presso la Camera di commercio.

31

Dall'iscrizione all'Albo derivano importanti conseguenze:

- l'obbligo del pagamento dei contributi INPS per la previdenza e l'assistenza sanitaria previste a carico degli artigiani;
- il diritto ad usufruire di sgravi fiscali non indifferenti, di finanziamenti agevolati (erogati soprattutto dall'Artigianocassa, l'ente finanziario di categoria) e di altri benefici («abbattimenti» contributivi per i dipendenti, ecc.).

Quando un imprenditore è «piccolo» in senso economico

Attenzione a non confondere la denominazione «piccola e media impresa» (PMI) con la definizione data dal codice civile a proposito del «piccolo imprenditore».

La prima è una classificazione di tipo economico, la seconda identifica uno «status» giuridico.

Dal punto di vista economico, le imprese possono essere classificate in vario modo per le loro dimensioni.

Fino a qualche anno fa, per classificare la dimensione di un'impresa in senso economico si usavano criteri di tipo statistico (però non accettati da tutti) che prendevano in considerazione il numero degli addetti e il fatturato.

Oggi si fa riferimento principalmente alla normativa dell'Unione Europea (Disciplina sugli Aiuti di Stato). Ciò offre un quadro comune di riferimento e criteri chiari di individuazione delle imprese, soprattutto quanto a questioni come l'«autonomia» delle PMI, e la possibilità o meno per una PMI di essere considerata tale nel caso di controllo da parte di un'altra impresa o gruppo.

Per la Commissione Europea, secondo i parametri attualmente in vigore, occorre distinguere se l'impresa sia «autonoma» o meno.

Nel primo caso, sono considerate «**microimprese**» quelle che hanno:

- non più di 10 effettivi;
- o un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro (si considera il dato più favorevole).

Sono considerate «**piccole imprese**» quelle che hanno:

- non più di 50 effettivi;
- o un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro (si considera il dato più favorevole).

Sono, invece, «**medie imprese**» quelle che hanno:

- non più di 250 effettivi;
- o un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro (si considera il dato più favorevole).

Nel secondo caso, ai fini del rispetto dei parametri sopra indicati, ai dati relativi all'impresa considerata (effettivi e fatturato o totale di bilancio) occorre sommare quelli delle imprese associate o collegate ad essa.

32

L'attività d'impresa esercitata in forma collettiva

Nel nostro sistema giuridico non v'è una definizione giuridica di impresa, esiste invece una definizione di imprenditore codificata dall'art. 2082 del codice civile, a norma del quale «è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». Da tale ultima definizione si desume che l'impresa è quell'attività economica organizzata, svolta in maniera professionale, tesa alla produzione o allo scambio di beni e servizi.

Gli elementi tipici dell'impresa.

Scomponendo e analizzando la definizione codicistica di imprenditore possiamo evidenziare quegli elementi propri ed imprescindibili per cui un'attività possa qualificarsi come impresa e senza i quali, al contrario, tale attività sarà qualcos'altro, ma non un'impresa. Tali elementi qualificanti e imprescindibili sono quindi:

l'esercizio di un'attività economica, l'organizzazione di quest'ultima, la professionalità, la produzione e lo scambio di beni e servizi.

Quanto al primo elemento è evidente a tutti che se ci limitiamo a godere di un bene senza produrre nuova ricchezza e senza conseguire un profitto da quell'attività che svolgiamo, non ci troveremo di fronte ad un'attività economica la quale è qualificata proprio dallo scopo di lucro.

L'imprenditore, venendo al secondo elemento, per svolgere la sua attività si avvale di un complesso di mezzi materiali (locali, impianti, macchinari), di collaboratori, di capitali da egli organizzati. Il lavoro precipuo dell'imprenditore è proprio quello di organizzare i fattori produttivi, principalmente il capitale e il lavoro. L'attività di impresa, inoltre, non può essere esercitata occasionalmente, ma deve essere abituale, che non vuol dire continuativa. A tale ultimo proposito un soggetto che svolga un'attività economica soltanto per alcune mesi dell'anno, ma ripetutamente, sarà sicuramente qualificato come imprenditore. Si pensi ad esempio ad un esercente uno stabilimento balneare che svolge la sua attività solo nel periodo estivo. Infine, tale attività deve essere finalizzata alla produzione di nuovi beni o allo scambio di beni già esistenti o alla fornitura di servizi.

Attività d'impresa in forma collettiva: le società.

L'attività di impresa – come sopra definita – oltre che in maniera individuale, può essere esercitata collettivamente da più soggetti riuniti tra loro in società.

Secondo l'art. 2247 c.c., infatti, “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”.

Il nostro codice civile, tuttavia, come prima visto a proposito dell'impresa, non prevede una definizione esatta di società.

L'art. 2247 relativo al contratto di società, risulta essere la definizione codicistica più rappresentativa del fenomeno societario, ma non è esaustiva. Nell'ordinamento giuridico italiano, infatti, si possono riscontrare enti sociali che non sono riconducibili alla nozione di cui sopra. Ad esempio, le società senza scopo di lucro o le società unipersonali, in cui, appunto, l'ente non è costituito da “due o più persone”.

Dall'art. 2247 c.c., si ricava, inoltre, che lo scopo per così dire tipico delle società è quello di lucro consistente nel destinare ai soci gli utili ricavati dall'attività economica oggetto della società stessa. V'è da precisare, in proposito, che lo scopo di lucro non è tipico di alcune società, come ad esempio quelle mutualistiche o alcune società pubbliche il cui fine è piuttosto il “pareggio di bilancio” più che lo scopo di lucro.

Nella società imprenditori non sono i singoli soci, ma la società stessa intesa quale soggetto giuridico autonomo. Sono molteplici i fattori che suggeriscono di utilizzare la forma sociale per esercitare un'attività economica, ma quelle fondamentali sono essenzialmente due:

- la possibilità di raccogliere un capitale più consistente sommando i conferimenti di più soci;
- la possibilità, più o meno intensa a seconda del tipo sociale prescelto, di limitare il rischio economico d'impresa e, quindi, la responsabilità patrimoniale dei soci.

L'autonomia patrimoniale

Ai debiti della società, infatti, fa fronte il patrimonio della società che è qualcosa di assolutamente separato dal patrimonio dei singoli soci. Tale separazione tra patrimonio della società e patrimonio dei soci viene chiamata autonomia patrimoniale. Tale autonomia, che deve sempre sussistere, può essere perfetta o imperfetta a seconda che tale autonomia sia assoluta o relativa. Nel primo caso il patrimonio sociale dell'azienda è

totalmente insensibile alle vicende personali dei soci, nel secondo a tali condizioni vi può essere un'interferenza tra l'uno e gli altri.

Società di persone e di capitali.

Utilizzando il discrimine della diversa autonomia patrimoniale che possono avere le varie società possiamo distinguere le società di persone e le società di capitali.

In entrambe le specie è presente un elemento personale (la pluralità dei soci) e un capitale (costituito dalla somma dei conferimenti).

La distinzione fondamentale tra **società di persone** e **società di capitali** attiene, come accennato sopra al grado di autonomia patrimoniale e al riconoscimento o meno della personalità giuridica.

E' bene premettere che in materia societaria vige il principio di tipicità, nel senso che nel nostro sistema economico non è consentito costituire una società che non rientri in uno dei sei tipi di modelli legali previsti e disciplinati dal codice civile. In tutte le società è presente un elemento personale (i soci) e un capitale, costituito dalla somma dei conferimenti.

Nelle società di persone, tuttavia, prevale l'elemento personale costituito dalla persona dei soci, mentre nelle società di capitali è più importante l'aspetto economico della società costituito dal capitale sociale e dal patrimonio sociale.

Il primo grande gruppo di società previste dal nostro codice civile è rappresentato dalle Società di Persone che, in virtù del principio di tipicità, sono la società semplice (s.s.), la società in nome collettivo (s.n.c.) e la società in accomandita semplice (s.a.s.).

34

Esse sono caratterizzate dalla così detta autonomia patrimoniale imperfetta (in base alla quale non esiste una netta separazione tra patrimonio della società e patrimonio dei singoli soci). Tale connotazione comporta, innanzitutto, che i soci, di regola, sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società assunte nei confronti dei terzi.

La responsabilità patrimoniale in questione, tuttavia, è di tipo sussidiario poiché entra in gioco solo se il patrimonio sociale è insufficiente a pagare i creditori della società.

Nelle società semplici, inoltre, è previsto che i creditori particolari dei singoli soci hanno diritto di ottenere dalla società la liquidazione della quota del socio debitore.

Un'eccezione al normale regime patrimoniale dei soci, è prevista dalla legge per le società in accomandita semplice (s.a.s.). In tale caso i soci accomandanti di una società in accomandita semplice non rispondono dei debiti societari, e ciò avviene anche in considerazione della circostanza che la gestione della società è nelle mani del socio (o dei soci) accomandati.

In tali tipi sociali è prevalente l'elemento personale, il cosiddetto intuitu personae, invece irrilevante nelle società di capitali. Queste ultime, così come individuate dal legislatore, sono: le società di capitali (s.p.a.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).

Tutti i "tipi legali" menzionati si contraddistinguono per la c.d. "autonomia patrimoniale perfetta" (netta separazione tra patrimonio sociale e patrimonio dei singoli soci). Ciò comporta, in primo luogo, che i creditori particolari dei soci non hanno titolo per

pretendere la liquidazione, da parte della società, della quota sociale del proprio debitore personale.

L'elevato grado di autonomia, inoltre, è evidenziato dalla regola generale in base alla quale i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita. Anche in questo caso, però, esistono delle eccezioni.

Il socio accomandatario di una società in accomandita per azioni, innanzitutto, risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni sorte nel periodo in cui svolgeva le funzioni di amministratore.

Parimenti è soggetto a responsabilità personale il socio unico di una S.r.l. o di una S.p.A., ove non abbia adempiuto agli obblighi pubblicitari e/o a quelli relativi ai conferimenti in denaro connessi a tale specifica situazione. Sicuramente non svincolata dal tipo di regime e dal grado di autonomia patrimoniale è l'attribuzione o meno della personalità giuridica.

L'ordinamento, infatti, riconosce la personalità giuridica alle sole società di capitali (art 2331 c.c.), mentre alle società di persone è garantita esclusivamente la "soggettività giuridica". Ciò significa che queste ultime, anche se non possono essere considerate, "persone giuridiche" a tutti gli effetti, sono pur sempre "soggetti di diritto", ossia autonomi centri d'imputazione d'interessi giuridicamente tutelati, in quanto si presentano come soggetti distinti dai soci, titolari di propri rapporti giuridici e di propri patrimoni.

Oltre al differente regime dell'autonomia patrimoniale le società di persone e quelle di capitali differiscono sull'amministrazione della società, che nelle prime spetta agli stessi soci, mentre nelle società di capitali tale compito è affidato ad organi a ciò preposti (consiglio di Amministrazione, Direttore generale). Allo stesso modo il controllo sulla gestione sociale è affidato ai medesimi soci nelle società di persone mentre nelle società di capitali è affidato agli organi di revisione o al collegio sindacale. Ulteriore differenza va rilevata a proposito dell'eventuale modificazione del contratto sociale che nelle società di persone è possibile soltanto con il consenso unanime dei soci, mentre nelle società di capitali può essere deliberato a maggioranza.

Nel corso degli ultimi decenni, la normativa nel settore del diritto societario ha subito notevoli e importanti modifiche. Quest'ultime hanno introdotto alcune particolari tipologie di società. La prima di queste che merita di essere menzionata è la società a responsabilità limitata c.d. unipersonale. Con il D.Lgs. n. 88/1993, che ha contemplato tale figura, è stata ammessa la costituzione di una società da parte di un solo soggetto, il quale manifesta la sua volontà in tal senso tramite un atto unilaterale. Altra tipologia speciale sono le così dette società di professionisti, enti fondati da due o più persone iscritte ad uno degli albi previsti dall'ordinamento italiano, in base a uno qualunque dei tipi legali relativi alle società di persone, di capitali o perfino cooperative.

Le società "pubbliche"

Un cenno, infine, va riservato alle società a partecipazione pubblica – o società pubbliche – quelle il cui capitale è, in tutto o in parte, sottoscritto dallo Stato o da altro Ente pubblico. Il fenomeno è particolarmente rilevante per quelle società partecipate dagli enti locali, le cosiddette ex municipalizzate, utilizzate per la gestione dei Servizi Pubblici Locali.

Il fenomeno della partecipazione degli enti locali territoriali a società di capitali è sorto e si è sviluppato in Italia sin dagli inizi del '900, a fianco delle tradizionali forme gestionali di diritto pubblico.

All'esigenza di fondo di disporre di uno strumento di intervento duttile a carattere imprenditoriale, sottratto alle rigidità del sistema pubblicistico (limiti territoriali, misure di controllo della spesa pubblica, ecc.) si sono poi aggiunte altre ragioni specifiche, che hanno determinato il continuo incremento del ricorso alla formula societaria da parte degli enti locali, fra cui: l'esigenza di cooperazione con altri soggetti privati o pubblici (a fronte della inadeguatezza degli strumenti offerti dal diritto amministrativo); le maggiori possibilità di accesso al credito ed al mercato dei capitali; le crescenti esigenze economiche e sociali delle comunità locali, che hanno spinto l'intervento delle società a partecipazione pubblica locale in nuovi settori di attività (gestione dei mercati, attrezzatura di aree per lo sviluppo industriale, realizzazione e gestione di infrastrutture per il sistema dei trasporti: metropolitane, aeroporti, e così via).

Lavoro autonomo

Il lavoratore autonomo (o prestatore d'opera) è colui che si obbliga ad una determinata prestazione lavorativa a favore di un altro soggetto (committente), senza il vincolo della subordinazione e con l'assunzione del rischio a proprio carico.

Il nostro ordinamento giuridico non fornisce una precisa definizione di lavoro autonomo, limitandosi a disciplinare solo i contratti d'opera e le professioni intellettuali.

Il contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e succ. del Codice Civile, si ha quando "una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Ciò che distingue il lavoro autonomo da quello subordinato non è l'oggetto della prestazione bensì le modalità mediante le quali effettivamente essa è svolta ed il tipo di vincolo esistente fra il prestatore d'opera e il committente.

36

Per definirsi autonomo, pertanto, il lavoratore dovrà espletare la propria attività in modo discrezionale e senza l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare come nel caso del lavoro subordinato anche se al committente spetta un potere di controllo in corso d'opera consistente nella verifica della rispondenza dell'opera o del servizio alle determinazioni del contratto e dell'esecuzione a regola d'arte da parte del lavoratore autonomo.

Con tale espressione Lavoro Autonomo si intende pertanto (art. 2222 c.c. - «contratto d'opera») ogni attività lavorativa che prevede:

- l'esecuzione, contro corrispettivo, di un'opera o di un servizio;
- con lavoro prevalentemente proprio;
- senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Il lavoro autonomo si differenzia dall'impresa principalmente per l'assenza di una significativa organizzazione, cioè di una azienda.

Secondo la normativa fiscale (artt. 49 e 81 TUIR) e secondo le ultime disposizioni legislative in materia di lavoro (d.lgs. 276/03) le attività autonome possono essere svolte nei modi seguenti:

- esercizio di arti o professioni;

- collaborazione a progetto, che ha sostituito di fatto la tradizionale «collaborazione coordinata e continuativa»;
- lavoro autonomo occasionale.

Esercizio di arti o professioni

Si considera tale lo svolgimento di attività di lavoro autonomo per professione abituale (anche se non esclusiva).

Rientrano in questa categoria:

- gli artisti (pittori, musicisti, ecc.) e i professionisti dello sport e dello spettacolo (calciatori, attori, ecc.);
- i professionisti intellettuali (avvocati, medici, commercialisti, ecc.).

Questi ultimi sono considerati prestatori d'opera intellettuale (art. 2229 e segg. c.c.), i cui elementi distintivi sono:

- il carattere intellettuale della prestazione, cioè l'uso di intelligenza e cultura in modo prevalente rispetto all'eventuale impiego di lavoro manuale;
- la discrezionalità nell'esecuzione del lavoro: il medico o l'avvocato, ad esempio, possono eseguire il lavoro che gli è stato affidato come meglio credono;
- il semplice compimento della prestazione indipendentemente dal risultato.

Il professionista intellettuale, cioè, ha diritto al compenso per il solo fatto di aver prestato la propria opera: si è tenuti, ad esempio, a pagare l'onorario all'avvocato anche se si perde la causa. A volte per esercitare una professione è richiesta l'iscrizione preventiva in appositi albi, ordini o elenchi: si parla, in tal caso, di professioni protette (giornalisti, notai, medici, ecc. - cfr. in proposito l'art. 2229 c.c.); in caso contrario, si parla di professioni libere (es. consulenti d'azienda, pubblicitari, ecc.).

In quanto tali, gli esercenti arti o professioni non sono imprenditori: essi però lo diventano quando operano nell'ambito di un'altra attività considerata imprenditoriale (un architetto che opera in una impresa di costruzioni di cui è titolare, un regista che lavora per una casa cinematografica di cui è proprietario, ecc.). In questi casi lo stesso soggetto può essere insieme imprenditore e lavoratore autonomo (con due diversi regimi fiscali): ad es. un medico quando opera come libero professionista è un lavoratore autonomo, quando opera nella sua clinica privata è un imprenditore.

Lavoro autonomo occasionale

Si considera tale qualsiasi attività di lavoro autonomo:

- non continuativa, esercitata cioè in modo sporadico (es. un medico che scrive occasionalmente un articolo su una rivista scientifica; uno studente universitario che viene ingaggiato per la distribuzione di volantini in occasione di un evento particolare);
- senza vincolo di coordinamento con il committente.

Il d.lgs. 276/03 ha definito più precisamente il lavoro autonomo occasionale come una prestazione con le seguenti caratteristiche:

- la durata complessiva non deve essere superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, nei confronti dello stesso committente;

- la somma dei compensi percepiti nel medesimo anno solare da ogni committente non deve superare i 5.000 euro (soglia al di sopra della quale scattano determinati obblighi contributivi).

Non sempre è facile distinguere l'«attività di lavoro autonomo» dall'«attività imprenditoriale».

In genere, tuttavia, si attribuiscono al lavoro autonomo delle caratteristiche diverse da quelle dell'impresa.

Tutte le attività di lavoro indipendente si possono perciò classificare, secondo le norme civilistiche e fiscali, in due categorie principali:

- attività di impresa;
- attività di lavoro autonomo.

Secondo un altro punto di vista, a partire dall'istituzione del Registro delle imprese presso le Camere di commercio, tutte le attività di lavoro indipendente possono essere «rilette» secondo la seguente ripartizione:

- Impresa commerciale e Impresa agricola;
- Piccola impresa;
- Lavoro autonomo.

Tale ripartizione è legata piuttosto alla dimensione e tipologia dell'«azienda» (cioè la combinazione di capitale e lavoro utilizzata dall'imprenditore nell'esercizio della propria attività):

- quando l'azienda è grande si ha l'imprenditore in senso stretto, che può essere commerciale o agricolo a seconda dell'ambito in cui l'azienda opera;
- quando l'azienda è piccola si ha il piccolo imprenditore, figura ibrida in cui confluiscono alcuni piccoli imprenditori commerciali (i piccoli commercianti), i piccoli imprenditori agricoli, gli artigiani e tutti coloro che svolgono attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari);
- quando l'azienda non esiste si ha il lavoro autonomo.

Naturalmente esistono infiniti dibattiti in dottrina e giurisprudenza per chiarire i confini tra questi istituti. In ogni caso, ciò che conta è che rientrare in uno piuttosto che in un altro di questi quattro tipi di attività, è rilevante a diversi fini: fallimento, tenuta dei libri contabili, regime della pubblicità verso terzi degli atti costitutivi e dei bilanci, regime previdenziale e fiscale ed accesso al credito.

IL RUOLO STRATEGICO DEL WEB

Il web rappresenta uno strumento imprescindibile per qualsiasi iniziativa imprenditoriale, poiché consente alle persone e dunque alle imprese di entrare in relazione tra loro: internet non è solo un mezzo di comunicazione, ma è un «canale» che consente alle imprese di essere visibili sul mercato, di promuoversi e di far parte di un luogo d'interazione sociale ed economico.

Il web, dunque, non si deve tradurre in un «sito vetrina» di promozione di prodotti e servizi, ma in una risorsa a disposizione delle aziende che, durante qualsiasi fase del proprio ciclo di vita, devono sfruttare le opportunità della rete per valorizzare il proprio business.

Essere presenti sul web, fare rete è una prospettiva nuova e completamente diversa di fare impresa.

Il web come risorsa strategica per la creazione d'impresa

Le informazioni, i servizi, i processi di acquisto e più in generale i processi aziendali diventano sempre più una prerogativa del web, che è entrato ormai a far parte del DNA della società e dunque delle imprese.

Gli utenti sono sempre connessi (basti pensare alla diffusione degli smartphone, dei tablet e al costante incremento degli utenti dei social network) e le imprese, ancor di più nella fase di avvio, devono adottare la rete come elemento imprescindibile per la loro esistenza e il proprio sviluppo.

Se la nuova frontiera del digitale, come anticipato da Steve Jobs, ha i contorni sfumati di una «nuvola», le aziende devono ripensare il proprio modo di operare puntando sui fattori dell'impatto, del coinvolgimento, dell'esperienza, della partecipazione e della condivisione, adottando soluzioni integrate e innovative che puntino sul ruolo centrale del web.

Le opportunità della rete

L'impresa online

Per una nuova impresa la prima attività da progettare è quella di garantire la propria presenza online, attraverso la realizzazione:

- di un sito web aziendale;
- di profili su uno o più social network;
- di un blog.

Con riferimento al sito web, la progettazione deve prevedere alcuni elementi informativi e promozionali che riguardano trasversalmente tutte le tipologie di attività imprenditoriali, tra cui la descrizione dell'azienda («chi siamo»), la presentazione dei prodotti/servizi, del portfolio e dei clienti, le news sugli aggiornamenti del sito e i «form» di contatto per ricevere richieste di informazioni o feedback utili per le azioni di customer satisfaction.

Il sito web deve incoraggiare l'esplorazione e la ricerca e soprattutto deve essere organizzato secondo criteri facilmente comprensibili al pubblico ma che al tempo stesso ne incoraggino la visita attraverso una presentazione efficace dell'impresa.

La progettazione di un sito web aziendale varia anche in funzione del budget disponibile.

Il neo imprenditore può optare per due scelte:

acquisire un «template» predefinito e personalizzarlo in funzione delle proprie esigenze; oppure commissionare un progetto ex novo e adattarlo alle proprie esigenze.

La seconda opzione implica un processo più complesso composto dalle seguenti fasi:

- progettazione dell'architettura;
- realizzazione del layout grafico (web design);
- sviluppo tecnologico;
- progettazione e pubblicazione dei contenuti;
- test;
- messa online.

I social network

I neo-imprenditori hanno l'opportunità di «fare rete» e aumentare la propria visibilità attraverso i social network che, gratuitamente, consentono di avviare un processo di comunicazione partecipativa.

Tramite i social network, infatti, le aziende possono adottare un approccio realmente collaborativo con il cliente e sviluppare un dialogo costante. Attivare questo processo significa in primo luogo creare un proprio profilo sui principali social network (Facebook, LinkedIn e Twitter) e – anche in funzione delle specificità dell'iniziativa e degli obiettivi aziendali – moderare quotidianamente i contenuti e interagire con i fan, i follower e i componenti di queste reti sociali.

Nel nostro Paese sono circa 21 milioni gli iscritti a Facebook (di questi 13 vi accedono tutti i giorni); 1,7 milioni il totale degli utenti italiani di LinkedIn e un milione i visitatori mensili su Twitter (marzo 2012).

Un terzo del Paese è iscritto ad almeno un social network.

Le aziende non possono non essere presenti su questi strumenti di comunicazione web.

I social network sono una fonte inesauribile di conoscenza sul consumatore medio, uno strumento per la classificazione dei target e dei segmenti di mercato per carpire i gusti, le abitudini e i consumi.

Essi si basano su un fortissimo senso di fiducia tra gli utenti, il più delle volte amici o semplici conoscenti tra loro, altre volte perfetti sconosciuti ma accomunati dai medesimi interessi.

Questa fiducia viene utilizzata dalle aziende per pubblicizzare nuovi prodotti e nuove forme di consumo in operazioni di marketing «virali», capaci di generare passaparola e forte interesse.

Le imprese, che da anni hanno capito la portata dello strumento, sfruttano le piattaforme sociali per dimostrarsi aperte al dialogo con gli utenti e sensibili nei loro confronti.

Oggi essere presenti sui social vuol dire essere visibili. Facendo un paragone con il passato, una FanPage di Facebook è come l'insegna di un negozio; un tweet è come l'annuncio urlato in un mercato; LinkedIn è come la cena di lavoro, dove far nascere accordi e successi imprenditoriali.

Fino a qualche anno fa era impensabile la vita di un'impresa o di un esercizio commerciale senza tali strumenti. Oggi è impensabile la vita di un'impresa senza i social network.

Il blog

Il blog è un mini-sito, un diario di bordo, una finestra sul mondo del mercato globale.

È molto più semplice da usare rispetto ad un sito web e questo facilita moltissimo gli aggiornamenti.

Gli aggiornamenti generano «RSS», ossia richiami al contenuto pubblicato, che possono essere condivisi e ripubblicati su altri blog.

Questo fenomeno porta alla creazione di una rete molto estesa definita come «link popularity», ossia si creano dei grandi collegamenti che potrebbero portare il blog di una azienda a essere visibile su 10, 100, 1000 altri blog. Una visibilità che non si ferma alle reti di relazioni, ma che mediante tecniche specifiche, porta a scalare le classifiche di indicizzazione sui motori di ricerca.

Essere tra i primi risultati correlati ad una parola su Google, ad esempio, corrisponde ad una pubblicizzazione costante dell'azienda. Visibilità quindi, ma non solo.

Un blog aggiornato e interattivo con l'utenza di riferimento significa creare un rapporto strettissimo con i propri lettori/ utenti. Un esempio? Nelmulinochevorrei.it è una community online del Mulino Bianco basata interamente sulla partecipazione dei consumatori-utenti. Una piattaforma dove tutti possono inviare le proprie idee su nuovi prodotti, promozioni, confezioni, formati e addirittura consigli nel campo dell'impegno sociale e ambientale. Tutti gli utenti possono leggere e votare le proposte: sta poi all'azienda scegliere le migliori, intuirne la fattibilità e realizzarle in futuro.

L'e-business

Internet è una nuova cultura che entra in azienda e porta a modificare le strategie operative delle imprese: di conseguenza, non si può tradurre solo in «visibilità» sul web attraverso il sito o l'adesione ai social network (vedi sopra), ma può essere anche un'opportunità reale di sviluppo e valorizzazione del proprio business.

I più recenti studi rivelano scenari positivi per le aziende che hanno avviato attività di e-business, specialmente di commercio elettronico, poiché la vendita e l'acquisto online consentono di entrare in contatto diretto con un ampio mercato potenziale (per tipo e localizzazione geografica), superando gli ostacoli che si possono riscontrare soprattutto nella fase di start-up di un'impresa.

Le nuove imprese – e soprattutto le micro e piccole imprese – sin dalla fase di start-up hanno l'opportunità di adottare il web come leva strategica di innovazione e sviluppo della propria iniziativa imprenditoriale: e dunque di fare e-business attraverso la gestione dei processi aziendali, secondo una logica «web-oriented» che consente di:

- acquisire nuove risorse professionali attraverso il web (e-recruitment);
- gestire i fornitori online, riducendo i costi di stock management e i costi e tempi di approvvigionamento ed (eventualmente) di consegna dei prodotti (e-procurement);
- semplificare la comunicazione interna aziendale con strumenti di condivisione e partecipazione online, attraverso l'adozione di una interfaccia unica che rappresenta il punto di accesso per tutte le risorse umane dell'impresa;
- sviluppare le relazioni con i propri clienti attraverso strumenti web-based che semplificano l'interazione e riducono i tempi e i costi di gestione secondo un approccio di customer satisfaction (es. l'uso della chat o dei social network per fornire assistenza ai clienti o risolvere problematiche indicate dai clienti);
- ampliare il proprio mercato con il commercio elettronico per consentire anche ad una piccola impresa di poter rivolgersi ad un numero di clienti potenziali estremamente elevato, promuovendo con una vetrina online i propri prodotti o servizi (e-commerce);
- tracciare tutte le informazioni in «entrata» (ad esempio i contatti del proprio sito web) per analizzare le caratteristiche dei propri clienti e – conseguentemente – per avviare azioni di marketing one-to-one.

Con il servizio gratuito di Google Analytics un'azienda con un sito web può – per ciascuna parola chiave – conoscere nel dettaglio le voci che compongono il relativo volume di ricerca.

Questo aspetto è di estrema rilevanza poiché consente di individuare il numero di persone che hanno effettuato una ricerca, il periodo di riferimento, l'area di localizzazione; di conseguenza, l'impresa può misurare costi e risultati e monitorare costantemente la propria attività sul web.

La comunicazione online

Il web rappresenta un'opportunità soprattutto per le piccole e le micro imprese che, anche in assenza di budget da investire in comunicazione, possono promuovere la propria attività con risorse economiche limitate.

Il web infatti consente d'intraprendere piccole azioni e di aggirare in tal modo quel limite invalicabile che si pone a tante piccole imprese, costituito dall'impossibilità di oltrepassare una certa soglia d'investimento economico.

Con le campagne di comunicazione online le aziende possono aumentare la propria visibilità, incrementare il traffico utenti sul proprio sito oppure promuovere iniziative ad hoc.

Le azioni di comunicazione, come ciascuna attività di promozione, sono strutturate secondo un piano di intervento che – in funzione delle risorse a disposizione – deve prevedere la definizione degli obiettivi, del target e la progettazione di un messaggio coerente con la tipologia di intervento.

Con il web anche le aziende di piccole dimensioni possono raggiungere consumatori mirati, ottimizzando i propri investimenti con un completo controllo sull'azione veicolata sul web.

Modelli di promozione sul web

Una delle principali azioni di comunicazione è il «banner advertising» che ha l'obiettivo di generare curiosità e attrarre l'utente affinché il visitatore clicchi per avere maggiori informazioni su un prodotto/servizio.

In questo caso si tratta di inserzioni su siti web individuati dall'azienda che, oltre al costo della produzione del banner (e/o di un altro elemento visivo da pubblicare online), deve sostenere l'investimento pubblicitario relativo all'acquisto dello spazio online.

L'impresa che avvia una campagna web con inserzioni pubblicitarie online può pagare i relativi costi adottando le seguenti modalità di «pricing» (determinazione del prezzo):

- Pay-per-view: tariffa unitaria per ogni visualizzazione del banner;
- Pay-per-clic: tariffa unitaria per ciascun clic effettuato dall'utente;
- Pay-per-lead: costo unitario per ogni contatto diretto con un visitatore che clicca sul banner e arriva nella «pagina bersaglio» rilasciando informazioni all'azienda (ad esempio compilando un form);
- Pay-per-sale: tariffa unitaria per ogni vendita generata online (nel caso di aziende che usano sistemi di e-commerce).

Per le nuove imprese e soprattutto (ma non solo) per aziende di piccole e micro dimensioni che si pongono l'obiettivo di aumentare la propria visibilità online (dunque soprattutto nella fase di start-up), si può far ricorso alle campagne di «keyword advertising» (keyword = parola chiave) come, ad esempio, quelle di Google Adwords.

In questo caso le aziende sostengono un costo in funzione delle ricerche che gli utenti effettuano sui motori e, pertanto, si tratta di azioni estremamente «targettizzate» e con un'elevata efficacia a fronte di un investimento ridotto.

Le principali modalità per attivare una campagna di keyword advertising sono:

- banner per keyword: i banner sponsorizzati compaiono accanto (prima, dopo o a fianco) ai risultati «puri» della ricerca sulle parole chiave su cui l'impresa ha attivato la campagna;
- link sponsorizzati nei motori di ricerca: le aziende hanno la possibilità di far comparire il link al proprio sito aziendale in cima ai risultati delle ricerche effettuate dagli utenti relative ad argomenti pertinenti ai contenuti delle proprie pagine;
- contextual advertising (pubblicità testuale «content-targeted»): ogni volta che la pagina di un sito viene visualizzata, il servizio identifica il contenuto ed il significato della pagina stessa e fornisce automaticamente al visitatore del sito un text-link pubblicitario coerente con il contenuto delle pagine che sta visitando, oppure legato alle sezioni o categorie del sito (incontro tra inserzionista e visitatore).

Il modello di pricing in questo caso è uno dei seguenti:

- pay-per-clic: è il modello più utilizzato e comporta il pagamento solo per il numero di visite effettivamente fatte dagli utenti a partire dai link posti in cima ai risultati delle ricerche;
- pay-per-query: l'azienda paga l'acquisizione di uno spazio che compare in testa ai risultati di ricerca in funzione di particolari parole chiave, per un determinato periodo di tempo;
- clic «ad asta»: il costo del click aumenta in funzione del numero di aziende che vogliono associare il loro box ad una determinata parola chiave e in posizione di rilievo.